

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio, del 22 giugno 1995, relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione « garanzia »** ..... 1
- Regolamento (CE) n. 1470/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 4
- Regolamento (CE) n. 1471/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94 ..... 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1472/95 della Commissione, del 27 giugno 1995, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili** ..... 7
- ★ **Regolamento (CE) n. 1473/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce regole specifiche per la gestione e la ripartizione della seconda frazione dei contingenti quantitativi tessili istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio** ..... 13
- ★ **Regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round** ..... 19
- ★ **Regolamento (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela** ..... 25

Prezzo : 18 ECU

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

* Regolamento (CE) n. 1476/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva .....	35
* Regolamento (CE) n. 1477/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva .....	37
* Regolamento (CE) n. 1478/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che abroga i regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79 .....	39
* Regolamento (CE) n. 1479/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo .....	40
* Regolamento (CE) n. 1480/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo .....	41
* Regolamento (CE) n. 1481/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate (bilancio previsionale) .....	42
* Regolamento (CE) n. 1482/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti .....	43
* Regolamento (CE) n. 1483/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria .....	45
* Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE .....	47
* Regolamento (CE) n. 1485/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 .....	52
* Regolamento (CE) n. 1486/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 .....	58
* Regolamento (CE) n. 1487/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità .....	63
* Regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli .....	68

★ **Regolamento (CE) n. 1489/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli** ..... 75

Regolamento (CE) n. 1490/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 81

Regolamento (CE) n. 1491/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 26 e 27 giugno 1995 ..... 83

Regolamento (CE) n. 1492/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa i tassi di conversione agricoli ..... 84

Regolamento (CE) n. 1493/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva ..... 86

Regolamento (CE) n. 1494/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 ..... 88

Regolamento (CE) n. 1495/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 90

Regolamento (CE) n. 1496/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 92

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1469/95 DEL CONSIGLIO**

**del 22 giugno 1995**

**relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal FEAOG, sezione « garanzia »**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che il Consiglio europeo, nel vertice di Copenaghen del giugno 1993 ed in quello di Essen del dicembre 1994, ha sottolineato l'importanza della lotta contro le frodi e le irregolarità commesse a danno del bilancio comunitario; che è opportuno prendere provvedimenti più severi, onde garantire che le risorse comunitarie stanziare per l'attuazione della politica agraria comune (PAC) non vengano concesse a persone e società che non presentino sufficienti garanzie di affidabilità in merito alla corretta esecuzione delle operazioni in causa;

considerando che, secondo l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(4)</sup>, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal FEAOG siano reali e regolari, nonché per prevenire e perseguire le irregolarità;

considerando che il regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio, del 4 marzo 1991, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune, nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore, e che abroga il regolamento (CEE) n. 283/72 <sup>(5)</sup>

prevede, tra l'altro, che gli Stati membri comunichino sistematicamente alla Commissione le irregolarità accertate e le procedure giudiziarie o amministrative volte a sanzionare gli autori di tali irregolarità, per tenerla regolarmente informata sulla natura delle pratiche fraudolente e per consentirle di recuperare le somme indebitamente versate;

considerando che è necessario completare tali disposizioni istituendo un regime comunitario in base al quale tutte le autorità nazionali competenti possano identificare gli operatori che — in occasione di gare o in vista di restituzioni all'esportazione o in sede di vendita a prezzo ridotto di prodotti d'intervento — abbiano commesso, intenzionalmente o per negligenza grave, un'irregolarità ai danni delle risorse comunitarie o sui quali gravi un fondato sospetto in tal senso; che su questa base occorre determinare tutta una serie di provvedimenti, i quali, tenuta presente la gravità dell'infrazione ed a seconda che quest'ultima sia accertata o solo presunta, vadano da un'intensificazione dei controlli fino all'esclusione degli operatori dalla partecipazione ad operazioni da stabilirsi, quando si accerti che l'operato degli interessati rispondeva a un'intenzione fraudolenta;

considerando che, per fornire agli operatori tutte le garanzie necessarie, occorre riprendere nella sostanza, per quanto concerne in particolare il rispetto del carattere riservato e del segreto d'ufficio nonché le norme nazionali di procedura penale, le disposizioni corrispondenti del regolamento (CEE) n. 595/91; che, in materia di protezione dei dati, possono essere rese applicabili le disposizioni previste a tal fine nella normativa relativa all'assistenza reciproca in materia doganale e agricola;

considerando che il presente regime deve applicarsi in via complementare alle disposizioni specifiche già adottate o ancora da adottare nel quadro della PAC al fine di impedire le irregolarità, in particolare alle disposizioni che la Commissione, nell'ambito delle sue competenze confermate dalla Corte di giustizia, ha adottato in materia di controlli e sanzioni;

<sup>(1)</sup> GU n. C 151 del 2. 6. 1994, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 175.

<sup>(3)</sup> GU n. C 393 del 31. 12. 1994, pag. 81.

<sup>(4)</sup> GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (GU n. L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU n. L 67 del 14. 3. 1991, pag. 11.



considerando che peraltro, in una prospettiva orizzontale di lotta contro le frodi, il 7 luglio 1994 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (CE, Euratom) del Consiglio relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità<sup>(1)</sup>; che, quando il Consiglio avrà adottato tale regolamento, il quadro giuridico comune previsto per tutti i settori delle politiche comunitarie si applicherà anche ai provvedimenti istituiti dal presente regolamento; che, nell'attesa, è opportuno disporre che le modalità d'applicazione del presente regolamento possano provvisoriamente comprendere regole analoghe, specie per quanto riguarda la definizione delle irregolarità in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

1. È istituito un dispositivo comunitario volto a identificare e far conoscere quanto prima a tutte le competenti autorità degli Stati membri ed ai servizi della Commissione gli operatori che, in base a precedenti esperienze, presentano un rischio di inaffidabilità quanto alla corretta esecuzione dei loro obblighi relativamente alle gare, restituzioni all'esportazione e vendite a prezzo ridotto di prodotti d'intervento, finanziate dal FEAOG, sezione « garanzia ».

2. Ai fini del presente regolamento, per « operatori che presentano un rischio di inaffidabilità » si intendono gli operatori che, in qualità di persone fisiche o giuridiche :

- a) secondo quanto risulta da una decisione definitiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria hanno commesso, intenzionalmente o per negligenza grave, un'irregolarità rispetto alle pertinenti disposizioni comunitarie ed hanno indebitamente beneficiato o tentato di beneficiare di un vantaggio finanziario, e
- b) hanno in proposito formato oggetto, in base a fatti concreti, di un primo verbale amministrativo o giudiziario da parte delle autorità competenti dello Stato membro.

3. Fino all'entrata in vigore di disposizioni orizzontali che definiscano l'irregolarità, ai comportamenti di cui al paragrafo 2, lettera a) si applicano le modalità indicate all'articolo 5.

#### Articolo 2

1. Le procedure di identificazione e di notifica sono avviate su iniziativa dello Stato membro in cui si è manifestato il rischio di inaffidabilità dell'operatore.

2. Qualora uno Stato membro venga meno all'obbligo di cui al paragrafo 1, la Commissione, nell'ambito delle disposizioni giuridiche esistenti, si assicura che lo Stato membro interessato metta in atto il presente regime di identificazione e di notifica.

#### Articolo 3

1. Nei confronti degli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) gli Stati membri prendono i seguenti provvedimenti :

- a) intensificazione dei controlli delle operazioni condotte dall'operatore, e/o
- b) sospensione del pagamento degli importi per operazioni in corso da stabilirsi e, se del caso, sospensione dello svincolo della cauzione costituita per tali operazioni, fino all'accertamento amministrativo di un'irregolarità o dell'assenza d'irregolarità, e/o
- c) esclusione dell'operatore per un periodo e per operazioni da stabilirsi.

I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) sono decisi dalle competenti autorità dello Stato membro in base a criteri fissati secondo la procedura di cui all'articolo 5, tenendo debitamente conto del rischio che lo stesso operatore possa commettere nuove irregolarità. Tali provvedimenti sono adottati dopo l'espletamento delle eventuali formalità ad essi relative, previste dalle legislazioni degli Stati membri.

2. Agli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b) si applicano unicamente i provvedimenti previsti al paragrafo 1, lettere a) e b).

3. Qualora proceda essa stessa, in caso di gara, alle aggiudicazioni, la Commissione adotta o propone allo Stato membro, a seconda dei casi, uno o più d'uno dei provvedimenti previsti al paragrafo 1.

#### Articolo 4

1. I provvedimenti di cui all'articolo 3 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi, conformemente alla legislazione interna dello Stato membro :

- a) audizione preventiva e diritto d'appello dell'operatore in questione per ciò che riguarda i provvedimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c) ed eventualmente lettera b);
- b) proporzionalità tra l'irregolarità commessa o presunta e l'applicazione di uno dei provvedimenti previsti all'articolo 3, paragrafo 1, nel quadro di disposizioni da adottare secondo la procedura di cui all'articolo 5;

c) non discriminazione tra gli operatori.

2. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutti i provvedimenti di sicurezza necessari affinché sia garantito il carattere riservato delle informazioni che essi si scambiano.

Tali informazioni non possono, in particolare, essere comunicate a persone diverse da quelle che, negli Stati membri o nell'ambito delle istituzioni comunitarie, sono autorizzate a conoscerle in virtù delle loro funzioni, a meno che lo Stato membro che le ha comunicate abbia dato il suo esplicito consenso.

<sup>(1)</sup> GU n. C 216 del 6. 8. 1994, pag. 11.

Le informazioni comunicate o acquisite ai sensi del presente regolamento, sotto qualsiasi forma, sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione concessa ad informazioni dello stesso genere dalla legislazione interna dello Stato membro che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni che si applicano alle istituzioni comunitarie.

Inoltre, esse non possono essere utilizzate per fini diversi da quelli previsti dal presente regolamento, a meno che le autorità che le hanno fornite non lo abbiano espressamente consentito e a condizione che le disposizioni vigenti nello Stato membro in cui ha sede l'autorità che le ha ricevute non ostino a tale comunicazione o utilizzazione.

Per quanto concerne la protezione dei dati, si applicano le disposizioni previste a tal fine nella regolamentazione relativa alla reciproca assistenza in materia doganale e agricola.

3. Le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione, negli Stati membri, delle vigenti norme di procedura penale o di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri in materia penale. Esse non ostano all'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o di procedimenti successivamente avviati per mancata ottemperanza alla normativa agricola, delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento; in quest'ultimo caso, le competenti autorità dello Stato membro che ha fornito le suddette informazioni sono informate di tale utilizzazione.

Tuttavia, gli Stati membri adottano le misure necessarie sul piano amministrativo per far sì che le disposizioni del comma precedente siano applicate in modo da non ostacolare l'efficace applicazione del presente regolamento per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b).

Qualora le disposizioni nazionali prevedano il segreto istruttorio, la comunicazione delle informazioni prevista dal presente regolamento è subordinata all'autorizzazione

della competente autorità giudiziaria. L'autorità amministrativa competente agisce con sollecitudine al fine di ottenere tale autorizzazione.

#### *Articolo 5*

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70 e riguardano, tra l'altro:

- le comunicazioni che devono essere effettuate dagli Stati membri;
- la natura dei legami esistenti tra varie persone fisiche o giuridiche che possono indurre a considerarle come operatori ai sensi del presente regolamento;
- le condizioni alle quali gli operatori possono evitare la sospensione dei pagamenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) mediante il deposito di una garanzia.

#### *Articolo 6*

L'applicazione delle disposizioni del presente regolamento è complementare all'applicazione delle disposizioni specifiche adottate nel quadro della PAC.

#### *Articolo 7*

Entro il 6 luglio 1997 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento e, sulla scorta dell'esperienza acquisita, propone le modifiche che si dovranno eventualmente apportare al dispositivo istituito dal presente regolamento.

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 giugno 1995.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

Ph. VASSEUR

## REGOLAMENTO (CE) N. 1470/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo comma, lettera a),

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 1785/81, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione;

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1489/76<sup>(4)</sup>, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 3 dello stesso regolamento; che, in conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo; che quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero<sup>(5)</sup>; che tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 766/68; che lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CEE) n. 394/70 della Commissione, del 2 marzo 1970, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione di zucchero<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2529/94<sup>(7)</sup>; che l'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere

necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione;

considerando che in casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(8)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95<sup>(9)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(11)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95<sup>(13)</sup>;

considerando che la restituzione deve essere fissata ogni due settimane; che la stessa può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

(1) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

(2) GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(4) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 13.

(5) GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3.

(6) GU n. L 50 del 4. 3. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 269 del 20. 10. 1994, pag. 14.

(8) GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

(9) GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

(10) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(11) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

(12) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

(13) GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

**ALLEGATO**

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione <sup>(1)</sup>
	— ECU/100 kg —
1701 11 90 100	35,67 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 910	35,74 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 950	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 100	35,67 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 910	35,74 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 950	<sup>(2)</sup>
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 91 00 000	0,3878
	— ECU/100 kg —
1701 99 10 100	38,78
1701 99 10 910	38,85
1701 99 10 950	38,85
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —
1701 99 90 100	0,3878

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 766/68.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU n. L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU n. L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

<sup>(3)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1471/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la cinquantacinquesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1021/94

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1021/94 della Commissione, del 29 aprile 1994, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1333/95<sup>(4)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1021/94 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la cinquantacinquesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/

95<sup>(6)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) ; che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento ; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per la cinquantacinquesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1021/94 modificato, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 41,868 ECU/100 kg.

2. Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 112 del 3. 5. 1994, pag. 13.

<sup>(4)</sup> GU n. L 129 del 14. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(6)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1472/95 DELLA COMMISSIONE****del 27 giugno 1995****che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario<sup>(1)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92<sup>(2)</sup>, del Consiglio che stabilisce il codice doganale comunitario modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando che gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici all'allegato n. 26 del presente regolamento; che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento;

considerando che l'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2 del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Mario MONTI

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

## ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.10	Patate di primizia 0701 90 51 0701 90 59	a)	45,13	591,95	84,18	328,56	13 620,11	7 306,01
		b)	258,65	294,50	37,03	98 224,27	94,25	8 857,82
		c)	437,78	1 729,06	37,83			
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	a)	31,17	408,88	58,15	226,95	9 407,96	5 046,56
		b)	178,66	203,42	25,58	67 847,48	65,10	6 118,46
		c)	302,39	1 194,33	26,13			
1.40	Agli 0703 20 00	a)	161,42	2 117,37	301,11	1 175,22	48 718,22	26 133,11
		b)	925,16	1 053,40	132,46	351 341,58	337,13	31 683,83
		c)	1 565,89	6 184,72	135,33			
1.50	Porri ex 0703 90 00	a)	42,20	553,55	78,72	307,24	12 736,47	6 832,01
		b)	241,87	275,39	34,63	91 851,68	88,14	8 283,14
		c)	409,37	1 616,88	35,38			
1.60	Cavolfiori ex 0704 10 10 ex 0704 10 90	a)	129,66	1 700,78	241,86	944,00	39 132,94	20 991,44
		b)	743,13	846,34	106,40	282 215,36	270,80	25 450,05
		c)	1 257,80	4 967,88	108,71			
1.70	Cavoletti di Bruxelles 0704 20 00	a)	53,71	704,52	100,19	391,04	16 210,32	8 695,43
		b)	307,83	350,50	44,07	116 904,11	112,17	10 542,36
		c)	521,03	2 057,88	45,03			
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	a)	33,87	444,22	63,17	246,56	10 221,01	5 482,69
		b)	194,10	221,00	27,79	73 710,97	70,73	6 647,22
		c)	328,52	1 297,55	28,39			
1.90	Broccoli asparagi o a getto (Brassica oleracea var. italica) ex 0704 90 90	a)	79,26	1 039,67	147,85	577,06	23 921,62	12 831,88
		b)	454,27	517,24	65,04	172 515,73	165,54	15 557,39
		c)	768,88	3 036,82	66,45			
1.100	Cavoli cinese ex 0704 90 90	a)	81,30	1 066,43	151,65	591,91	24 537,32	13 162,14
		b)	465,96	530,55	66,71	176 955,95	169,80	15 957,81
		c)	788,67	3 114,99	68,16			
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 10 0705 11 90	a)	156,73	2 055,86	292,36	1 141,08	47 302,99	25 373,96
		b)	898,28	1 022,79	128,61	341 135,38	327,33	30 763,43
		c)	1 520,40	6 005,06	131,40			
1.120	Indivie ex 0705 29 00	a)	21,82	286,22	40,70	158,86	6 585,54	3 532,57
		b)	125,06	142,39	17,91	47 492,98	45,57	4 282,90
		c)	211,67	836,03	18,29			
1.130	Carote ex 0706 10 00	a)	31,60	414,53	58,95	230,08	9 537,95	5 116,29
		b)	181,13	206,23	25,93	68 784,93	66,00	6 202,99
		c)	306,57	1 210,83	26,50			
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	a)	39,42	517,08	73,53	287,00	11 897,43	6 381,94
		b)	225,93	257,25	32,35	85 800,78	82,33	7 737,48
		c)	382,41	1 510,37	33,05			
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 10 0708 10 90	a)	326,11	4 277,67	608,32	2 374,28	98 424,27	52 796,10
		b)	1 869,07	2 128,15	267,60	709 807,12	681,09	64 010,08
		c)	3 163,54	12 494,85	273,41			

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
1.170	Fagioli :							
1.170.1	Fagioli ( <i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i> ) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	93,67 536,88 908,71	1 228,74 611,30 3 589,10	174,74 76,87 78,54	682,00 203 889,61	28 272,03 195,64	15 165,49 18 386,67
1.170.2	Haricots ( <i>Phaseolus ssp.</i> , <i>vulgaris var. Compressussavi</i> ) ex 0708 20 10 ex 0708 20 90	a) b) c)	108,70 623,01 1 054,49	1 425,86 709,37 4 164,87	202,77 89,20 91,13	791,41 236 597,95	32 807,48 227,02	17 598,37 21 336,30
1.180	Fave ex 0708 90 00	a) b) c)	92,83 532,05 900,52	1 217,67 605,79 3 556,75	173,16 76,18 77,83	675,86 202 051,92	28 017,21 193,88	15 028,81 18 220,95
1.190	Carciofi 0709 10 10 0709 10 20 0709 10 30	a) b) c)	115,68 663,01 1 122,19	1 517,40 754,91 4 432,24	215,79 94,93 96,99	842,22 251 786,77	34 913,61 241,60	18 728,13 22 706,02
1.200	Asparagi :							
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	a) b) c)	466,74 2 675,06 4 527,72	6 122,28 3 045,85 17 882,89	870,64 383,00 391,31	3 398,11 1 015 890,42	140 866,83 974,78	75 562,85 91 612,54
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	a) b) c)	114,14 654,20 1 107,28	1 497,24 744,88 4 373,38	212,92 93,67 95,70	831,03 248 442,68	34 449,91 238,39	18 479,39 22 404,45
1.210	Melanzane 0709 30 00	a) b) c)	91,31 523,33 885,77	1 197,72 595,87 3 498,47	170,32 74,93 76,55	664,78 198 740,91	27 558,09 190,70	14 782,53 17 922,37
1.220	Sedani da coste ( <i>Apium graveolens</i> , var. dulce) ex 0709 40 00	a) b) c)	59,79 342,68 580,01	784,28 390,18 2 290,84	111,53 49,06 50,13	435,31 130 137,72	18 045,34 124,87	9 679,76 11 735,76
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	a) b) c)	1 678,38 9 619,47 16 281,61	22 015,65 10 952,84 64 306,63	3 130,80 1 377,26 1 407,15	12 219,56 3 653 128,78	506 555,28 3 505,31	271 723,04 329 437,50
1.240	Peperoni 0709 60 10	a) b) c)	137,38 787,39 1 332,71	1 802,06 896,53 5 263,72	256,27 112,73 115,18	1 000,21 299 021,17	41 463,29 286,92	22 241,47 26 965,59
1.250	Finocchi 0709 90 50	a) b) c)	73,55 421,54 713,49	964,77 479,98 2 818,05	137,20 60,35 61,66	535,49 160 087,46	22 198,27 153,61	11 907,45 14 436,61
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	a) b) c)	47,44 271,90 460,21	622,28 309,59 1 817,65	88,49 38,93 39,77	345,39 103 256,96	14 317,96 99,08	7 680,35 9 311,67
2.10	Castagne e marroni ( <i>Castanea spp.</i> ), freschi ex 0802 40 00	a) b) c)	83,78 480,18 812,73	1 098,96 546,73 3 210,01	156,28 68,75 70,24	609,97 182 353,87	25 285,81 174,98	13 563,65 16 444,59
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	a) b) c)	46,50 266,51 451,09	609,95 303,45 1 781,64	86,74 38,16 38,99	338,55 101 211,41	14 034,32 97,12	7 528,20 9 127,20
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 10 ex 0804 40 90	a) b) c)	135,89 778,85 1 318,25	1 782,51 886,81 5 206,64	253,49 111,51 113,93	989,37 295 778,50	41 013,66 283,81	22 000,27 26 673,17



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	a) b) c)	128,05 733,91 1 242,20	1 679,68 835,64 4 906,26	238,86 105,08 107,36	932,29 278 714,55	38 647,51 267,44	20 731,04 25 134,35
2.60	Arance dolci, fresche :							
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 01 0805 10 11 0805 10 21 0805 10 32 0805 10 42 0805 10 51	a) b) c)	71,44 409,45 693,02	937,09 466,21 2 737,20	133,26 58,62 59,89	520,12 155 494,88	21 561,45 149,20	11 565,85 14 022,46
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 05 0805 10 15 0805 10 25 0805 10 34 0805 10 44 0805 10 55	a) b) c)	53,24 305,14 516,46	698,35 347,43 2 039,85	99,31 43,69 44,64	387,61 115 879,81	16 068,29 111,19	8 619,25 10 449,99
2.60.3	— altre 0805 10 09 0805 10 19 0805 10 29 0805 10 36 0805 10 46 0805 10 59	a) b) c)	47,31 271,16 458,96	620,59 308,75 1 812,71	88,25 38,82 39,67	344,45 102 976,61	14 279,09 98,81	7 659,49 9 286,38
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi ; clementine, wilkings e ibridi di agrumi, freschi :							
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 11 ex 0805 20 21	a) b) c)	75,56 433,06 732,98	991,13 493,09 2 895,03	140,95 62,00 63,35	550,11 164 460,64	22 804,67 157,81	12 232,73 14 830,99
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 13 ex 0805 20 23	a) b) c)	43,41 248,82 421,15	569,47 283,31 1 663,38	80,98 35,62 36,40	316,08 94 493,39	13 102,78 90,67	7 028,50 8 521,37
2.70.3	— Mandarini e wilkings ex 0805 20 15 ex 0805 20 25	a) b) c)	51,89 297,40 503,37	680,65 338,63 1 988,15	96,79 42,58 43,50	377,79 112 942,74	15 661,02 108,37	8 400,78 10 185,12
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 17 ex 0805 20 19 ex 0805 20 27 ex 0805 20 29	a) b) c)	65,92 377,83 639,50	864,72 430,20 2 525,80	122,97 54,10 55,27	479,95 143 485,81	19 896,23 137,68	10 672,61 12 939,49
2.80	Limoni (Citrus limon, Citrus limonum), freschi 0805 30 20	a) b) c)	69,99 401,17 679,00	918,13 456,77 2 681,82	130,57 57,44 58,68	509,60 152 348,63	21 125,18 146,18	11 331,83 13 738,73
2.85	Limette (Citrus aurantifolia), fresche ex 0805 30 90	a) b) c)	108,91 624,21 1 056,51	1 428,60 710,73 4 172,86	203,16 89,37 91,31	792,93 237 051,76	32 870,41 227,46	17 632,13 21 377,22



Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100/ kg netto						
	Merci, varietà, codici NC	a) b) c)	ECU Fmk Skr	OS FF FB/Flux	DM £ Irl £	Dkr Lit	Dra Fl	Pta Esc
2.170	Pesche ex 0809 30 19 ex 0809 30 59	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.180	Pesche noci 0809 30 11 0809 30 51	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.190	Prugne 0809 40 10 0809 40 40	a)	—	—	—	—	—	—
		b)	—	—	—	—	—	—
		c)	—	—	—	—	—	—
2.200	Fragole 0810 10 10 0810 10 90	a)	351,18	4 606,49	655,08	2 556,79	105 990,13	56 854,52
		b)	2 012,75	2 291,74	288,17	764 369,84	733,44	68 930,53
		c)	3 406,72	13 455,33	294,43			
2.205	Lamponi 0810 20 10	a)	756,30	9 920,55	1 410,78	5 506,30	228 260,75	122 442,12
		b)	4 334,66	4 935,50	620,61	1 646 149,85	1 579,54	148 449,05
		c)	7 336,72	28 977,45	634,08			
2.210	Mirtilli neri (frutti del « Vaccinium myrtillus ») 0810 40 30	a)	194,02	2 545,00	361,92	1 412,58	58 557,56	31 411,06
		b)	1 112,01	1 266,14	159,21	422 300,05	405,21	38 082,83
		c)	1 882,15	7 433,82	162,67			
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 90 10	a)	85,51	1 121,70	159,51	622,59	25 809,03	13 844,31
		b)	490,11	558,05	70,17	186 127,19	178,60	16 784,87
		c)	829,55	3 276,43	71,69			
2.230	Melegreane ex 0810 90 85	a)	87,74	1 150,90	163,67	638,80	26 480,98	14 204,76
		b)	502,87	572,58	72,00	190 973,13	183,25	17 221,87
		c)	851,15	3 361,73	73,56			
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	a)	370,13	4 855,07	690,43	2 694,76	111 709,68	59 922,57
		b)	2 121,36	2 415,41	303,73	805 617,56	773,02	72 650,23
		c)	3 590,55	14 181,42	310,32			
2.250	Litchi ex 0810 90 30	a)	334,33	4 385,46	623,65	2 434,11	100 904,59	54 126,58
		b)	1 916,17	2 181,78	274,35	727 694,47	698,25	65 623,16
		c)	3 243,26	12 809,73	280,30			

## REGOLAMENTO (CE) N. 1473/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che stabilisce regole specifiche per la gestione e la ripartizione della seconda frazione dei contingenti quantitativi tessili istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili provenienti da taluni paesi terzi non contemplati da accordi bilaterali, protocolli o altre intese bilaterali né da altri regimi comunitari specifici in materia di importazioni<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1325/95<sup>(2)</sup>, in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, paragrafi 3 e 6, dell'articolo 21, paragrafi 2 e 3, dell'articolo 25, paragrafo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2944/94<sup>(3)</sup>, la Commissione ha stabilito regole specifiche per la gestione e la ripartizione di tutti i contingenti quantitativi tessili istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 e ha aperto una prima frazione dei contingenti quantitativi da ripartire in base alle domande notificate dalle autorità competenti degli Stati membri tra il 3 e il 15 dicembre 1994;

considerando che, per i contingenti il cui livello è stato aumentato dal regolamento (CE) n. 1325/95 onde tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, è opportuno aprire rapidamente una seconda frazione che riguardi i quantitativi non contemplati dal regolamento (CE) n. 2944/94, esclusi quelli relativi ai contingenti applicabili ai prodotti originari della Repubblica popolare cinese, dato che, a norma dell'accordo sul commercio dei prodotti tessili non contemplati dall'accordo bilaterale AMF del 1988, siglato il 19 gennaio 1995 e applicato in via provvisoria con decisione 95/155/CE del Consiglio<sup>(4)</sup>, le esportazioni di questi quantitativi saranno gestite dalla Repubblica popolare cinese;

considerando che, se ci si basa sui quantitativi notificati dalle autorità competenti degli Stati membri nell'ambito della prima frazione, si desume che, visti i motivi che ne avevano giustificato l'adozione nel regolamento (CE) n. 2944/94, è opportuno prorogare il metodo basato sulle correnti di scambio tradizionali solo per un numero limitato di contingenti; che pertanto, per la ripartizione della seconda frazione, è opportuno istituirlo, mutatis mutandis, solo per questi contingenti, ripartendo gli altri secondo il metodo basato sull'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri, secondo il principio « primo arrivato, primo servito »; che si è optato

per questo metodo perché, secondo la lettera e lo spirito del regolamento (CE) n. 517/94, costituisce il metodo di ripartizione di base; che nondimeno si ritiene opportuno, per soddisfare il maggior numero possibile di operatori, limitare i quantitativi attribuiti a ciascun operatore in base a detto metodo a un quantitativo predeterminato, che tuttavia consenta loro di effettuare transazioni economicamente giustificabili;

considerando che, ai fini di un'utilizzazione ottimale dei quantitativi la cui importazione sarà autorizzata in applicazione del presente regolamento, occorre fissare la durata di validità delle autorizzazioni d'importazione a 6 mesi a decorrere dalla data di rilascio da parte degli Stati membri e autorizzare tale rilascio solo previa notifica della decisione della Commissione agli Stati membri e a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto o certificati di non aver già beneficiato all'interno della Comunità, per le categorie e i paesi interessati, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 517/94,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce alcune regole specifiche relative alla gestione della seconda frazione dei contingenti quantitativi istituiti dal regolamento (CE) n. 517/94 e applicabili per il 1995, riportati all'allegato I. Esso precisa inoltre i criteri di ripartizione per i quantitativi ancora disponibili all'interno di questi contingenti.

## TITOLO I

*Articolo 2*

La seconda frazione dei contingenti quantitativi indicati all'articolo 1 e ripresi nell'allegato II viene assegnata, a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle richieste di quantitativi che non devono superare, per ogni operatore, i quantitativi prestabiliti di cui all'allegato IV, secondo il principio « primo arrivato, primo servito ».

<sup>(1)</sup> GU n. L 67 del 10. 3. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 128 del 13. 6. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 310 del 3. 12. 1994, pag. 48.

<sup>(4)</sup> GU n. L 104 del 6. 5. 1995, pag. 1.

## TITOLO II

*Articolo 3*

La seconda frazione dei contingenti quantitativi di cui all'allegato III è suddivisa in due parti, riservate rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri operatori, riguardanti i quantitativi indicati in detto allegato, che vengono ripartiti secondo le modalità di cui agli articoli da 4 a 7 in base alle domande di autorizzazione d'importazione presentate dagli operatori entro il 17 luglio 1995 alle autorità competenti degli Stati membri. Dette autorità notificano alla Commissione i quantitativi richiesti entro e non oltre il 20 luglio 1995.

*Articolo 4*

Sono considerati importatori tradizionali di una categoria di prodotti originari di uno dei paesi figuranti nell'allegato III gli importatori che dimostrino alle autorità competenti degli Stati membri di avere importato, nel corso del 1992, prodotti compresi nella medesima categoria e originari del medesimo paese.

L'importo che potrà essere attribuito individualmente agli importatori tradizionali per ciascuna delle categorie e dei paesi in questione non potrà superare i quantitativi effettivamente importati nel 1992 da ciascuno di essi per le stesse categorie e gli stessi paesi.

Se il quantitativo complessivo da attribuire agli importatori tradizionali in base ai quantitativi notificati dagli Stati membri supera la parte loro riservata, il quantitativo assegnato a ciascuno di essi viene ridotto proporzionalmente.

*Articolo 5*

La parte riservata agli altri importatori viene attribuita proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Il quantitativo richiesto da un importatore non può superare quello indicato all'allegato IV del presente regolamento.

*Articolo 6*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il termine indicato nell'ultima frase dell'articolo 3, suddividendoli tra le categorie e i paesi di cui all'allegato III, i quantitativi richiesti e il numero di operatori, precisando all'occorrenza, per le domande presentate dagli importa-

tori tradizionali ai sensi dell'articolo 4, i quantitativi importati da ciascuno di essi nel corso del 1992.

In base ai dati globali comunicati, la Commissione stabilisce i criteri quantitativi in base ai quali le autorità competenti degli Stati membri possono rilasciare le autorizzazioni d'importazione in applicazione del presente titolo.

Qualora, nell'ambito della parte riservata a una categoria di operatori, siano ancora disponibili quantitativi per un prodotto e un paese determinate, la Commissione può trasferire detti quantitativi, secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 517/94, nella parte riservata all'altra categoria di importatori affinché siano ripartiti conformemente ai criteri quantitativi applicabili a questa categoria di operatori.

*Articolo 7*

I quantitativi disponibili previa attribuzione in base alle disposizioni degli articoli da 4 a 6 vengono attribuiti secondo l'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri, secondo il principio « prima arrivato, primo servito », a decorrere dal 1° settembre 1995 alle 10, ora di Bruxelles, indipendentemente dal tipo di operatori.

## TITOLO III

*Articolo 8*

La durata di validità delle autorizzazioni d'importazione rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri è di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.

Le autorizzazioni d'importazione sono concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, previa notifica della decisione della Commissione, solo se l'operatore interessato può dimostrare l'esistenza di un contratto e certifica, mediante dichiarazione scritta, di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria e il paese in questione, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento.

*Articolo 9*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Leon BRITTAN

*Vicepresidente*

## ALLEGATO I

## Restrizioni quantitative di cui all'articolo 1

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativi
Corea del Nord	1	t	128,0
	2	t	145,0
	3	t	49,0
	4	1 000 pezzi	285,0
	5	1 000 pezzi	123,0
	6	1 000 pezzi	144,0
	7	1 000 pezzi	93,0
	8	1 000 pezzi	201,0
	9	t	71,0
	12	1 000 paia	1 290,0
	13	1 000 pezzi	1 509,0
	14	1 000 pezzi	96,0
	15	1 000 pezzi	108,0
	16	1 000 pezzi	55,0
	17	1 000 pezzi	38,0
	18	t	61,0
	19	1 000 pezzi	411,0
	20	t	142,0
	21	1 000 pezzi	2 961,0
	24	1 000 pezzi	263,0
	26	1 000 pezzi	173,0
	27	1 000 pezzi	179,0
	28	1 000 pezzi	285,0
	29	1 000 pezzi	75,0
	31	1 000 pezzi	293,0
	36	t	91,0
	37	t	356,0
	39	t	51,0
	59	t	466,0
	61	t	40,0
	68	t	75,0
	69	1 000 pezzi	184,0
	70	1 000 pezzi	270,0
73	1 000 pezzi	93,0	
74	1 000 pezzi	133,0	
75	1 000 pezzi	39,0	
76	t	75,0	
77	t	9,0	
78	t	115,0	
83	t	34,0	
117	t	51,0	
118	t	23,0	
142	t	10,0	
151A	t	10,0	
151B	t	10,0	
161	t	152,0	
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	t	6 926,0
	2	t	8 545,0
	2a	t	1 931,0
	3	t	935,0
	5	1 000 pezzi	1 986,0
	6	1 000 pezzi	1 048,0
	7	1 000 pezzi	605,0
	8	1 000 pezzi	2 664,0
	9	t	877,0
	15	1 000 pezzi	772,0
	16	1 000 pezzi	580,0
	67	t	722,0

## ALLEGATO II

## Ripartizione della seconda frazione

Paese terzo	Categoria	Unità	Totale
Corea del Nord	1	t	32,0
	2	t	36,3
	3	t	12,3
	4	1 000 pezzi	71,3
	5	1 000 pezzi	33,8
	6	1 000 pezzi	36,0
	7	1 000 pezzi	23,3
	8	1 000 pezzi	101,3
	9	t	17,8
	12	1 000 paia	322,5
	13	1 000 pezzi	377,3
	14	1 000 pezzi	25,5
	15	1 000 pezzi	27,8
	16	1 000 pezzi	13,8
	17	1 000 pezzi	9,5
	18	t	15,3
	19	1 000 pezzi	102,8
	20	t	36,3
	24	1 000 pezzi	65,8
	26	1 000 pezzi	43,3
	27	1 000 pezzi	53,8
	28	1 000 pezzi	71,3
	29	1 000 pezzi	18,8
	31	1 000 pezzi	73,3
	36	t	22,8
	37	t	89,0
	39	t	12,8
	59	t	116,5
	61	t	10,0
	68	t	18,8
	69	1 000 pezzi	46,0
70	1 000 pezzi	67,5	
73	1 000 pezzi	23,3	
74	1 000 pezzi	33,3	
75	1 000 pezzi	9,8	
76	t	19,5	
78	t	28,8	
83	t	10,8	
117	t	12,8	
118	t	5,8	
142	t	2,5	
151A	t	2,5	
151B	t	2,5	
161	t	38,0	
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	t	1 751,8
	2	t	2 137,0
	2a	t	482,8
	3	t	233,8
	9	t	253,8
	15	1 000 pezzi	213,3

## ALLEGATO III

## Ripartizione della seconda frazione fra le domande presentate dagli importatori e notificate alla Commissione entro il 20 luglio 1995

Paese terzo	Categoria	Unità	Quantitativi riservati agli importatori tradizionali	Quantitativi riservati agli altri importatori	Totale
Corea del Nord	21	1 000 pezzi	581,0	237,3	818,3
	77	t	1,6	0,7	2,3
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia	5	1 000 pezzi	393,0	160,5	553,5
	6	1 000 pezzi	236,1	96,4	332,5
	7	1 000 pezzi	125,5	51,3	176,8
	8	1 000 pezzi	524,0	214,0	738,0
	16	1 000 pezzi	109,9	44,9	154,8
	67	t	128,2	52,3	180,5



## ALLEGATO IV

## Importi massimi di cui agli articoli 2 e 5

Paese terzo	Categoria	Unità	Importi massimi
Corea del Nord	1	Kg	1 000
	2	Kg	1 000
	3	Kg	1 000
	4	pezzi	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	1 000
	8	pezzi	5 000
	9	Kg	5 000
	12	paia	5 000
	13	pezzi	5 000
	14	pezzi	5 000
	15	pezzi	1 000
	16	pezzi	5 000
	17	pezzi	5 000
	18	Kg	1 000
	19	pezzi	5 000
	20	Kg	1 000
	21	pezzi	5 000
	24	pezzi	5 000
	26	pezzi	5 000
	27	pezzi	5 000
	28	pezzi	5 000
	29	pezzi	5 000
	31	pezzi	5 000
	36	Kg	5 000
	37	Kg	5 000
	39	Kg	5 000
	59	Kg	5 000
	61	Kg	5 000
	68	Kg	5 000
	69	pezzi	5 000
	70	pezzi	5 000
73	pezzi	5 000	
74	pezzi	5 000	
75	pezzi	5 000	
76	Kg	1 000	
77	Kg	1 000	
78	Kg	1 000	
83	Kg	1 000	
117	Kg	1 000	
118	Kg	1 000	
142	Kg	1 000	
151A	Kg	1 000	
151B	Kg	1 000	
161	Kg	1 000	
Repubbliche di Bosnia-Erzegovina e di Croazia e ex Repubblica iugoslava di Macedonia	1	Kg	5 000
	2	Kg	5 000
	2a	Kg	5 000
	3	Kg	5 000
	5	pezzi	5 000
	6	pezzi	5 000
	7	pezzi	5 000
	8	pezzi	5 000
	9	Kg	5 000
	15	pezzi	5 000
	16	pezzi	5 000
67	Kg	5 000	

## REGOLAMENTO (CE) N. 1474/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

**recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando che nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi e in particolare l'accordo sull'agricoltura; che l'accordo prevede, tra l'altro, l'accesso al mercato comunitario di alcuni prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine provenienti da paesi terzi, su un periodo di sei anni; che occorre pertanto stabilire le modalità specifiche d'applicazione del regime d'importazione nel settore delle uova e per le ovoalbumine nel periodo compreso tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli di importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(5)</sup>; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accet-

tazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, è opportuno scaglionare sull'arco di un anno i quantitativi previsti nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che per garantire una gestione efficace del regime è opportuno fissare a 20 ECU/100 kg (equivalenti uova in guscio) l'importo della cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime;

considerando che per garantire il buon funzionamento del presente regime ed in particolare per eliminare i rischi di speculazione connessi alla natura di tale regime nel settore delle uova e dell'albumina è opportuno subordinare l'accesso degli operatori al regime in questione al rispetto di determinate condizioni, volte a garantire la serietà delle loro attività in questo settore;

considerando che è opportuno attirare l'attenzione degli operatori sul fatto che i titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti conformi a tutte le norme veterinarie in vigore nella Comunità;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione che figurano nell'allegato I per i gruppi di prodotti e alle condizioni previsti da tale allegato.

*Articolo 2*

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti nel seguente modo:

*Per il gruppo E 1:*

- 20 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 30 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 30 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 20 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

Per i gruppi E 2 e E 3:

- 25 % nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre,
- 25 % nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre,
- 25 % nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo,
- 25 % nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno.

#### Articolo 3

Tutte le importazioni nella Comunità effettuate nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione.

#### Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 3 si applicano le seguenti disposizioni:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, di aver importato almeno 50 tonnellate (equivalente uova in guscio) dei prodotti di cui ai regolamenti (CEE) n. 2771/75 (escluse le uova da cova) e (CEE) n. 2783/75 durante ciascuno dei due anni di calendario che precedono l'anno di presentazione della domanda di titoli o che è autorizzata a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 89/437/CEE del Consiglio<sup>(1)</sup>; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) la domanda di titolo può recare l'indicazione di uno solo dei numeri di gruppi di cui all'allegato I del presente regolamento; essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti e originari di un solo paese. In questo caso, tutti i codici NC e la relativa designazione debbono essere indicati, rispettivamente, nelle caselle 16 e 15. Per quanto concerne i gruppi E 2 e E 3, il quantitativo totale deve essere convertito in equivalente uova in guscio.

La domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile, per il gruppo di cui trattasi, nei pertinenti periodi di cui all'articolo 2;

- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

Reglamento (CE) n° 1474/95

Forordning (EF) nr. 1474/95

Verordnung (EG) Nr. 1474/95

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1474/95

Regulation (EC) No 1474/95

Règlement (CE) n° 1474/95

Regolamento (CE) n. 1474/95

Verordening (EG) nr. 1474/95

Regulamento (CE) n° 1474/95

Asetus (EY) N:o 1474/95

Förordning (EG) nr 1474/95;

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 1474/95

Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 1474/95

Ermäßigung des Zollsatzes gemäß Verordnung (EG) Nr. 1474/95

Μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1474/95

Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 1474/95

Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 1474/95

Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 1474/95

Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) nr. 1474/95

Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) n° 1474/95

Maksua alennettu seuraavan mukaisesti: Asetus (EY) N:o 1474/95

Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt förordning (EG) nr 1474/95.

#### Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.

2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti dello stesso gruppo, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro.

Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti dello stesso gruppo, tutte le sue domande sono irricevibili. Tuttavia, ciascun richiedente può presentare

<sup>(1)</sup> GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87.

più domande di titoli d'importazione per prodotti riconducibili ad un solo numero di gruppo, se tali prodotti sono originari di più paesi.

Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 danno luogo alla costituzione di una cauzione di 20 ECU per 100 kg equivalente uova in guscio.

4. Il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattasi. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti per il gruppo.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, utilizzando il modulo riportato nell'allegato II qualora non sia stata presentata alcuna domanda oppure i moduli riportati negli allegati II e III qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti. Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande; in tal caso, le cauzioni sono svincolate immediatamente.

L'operatore può ritirare la domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale*

*delle Comunità europee*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 t (equivalente uova in guscio). Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione immediatamente.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo al periodo interessato dai contingenti di cui all'articolo 1.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati esclusivamente per i prodotti che sono conformi a tutte le disposizioni veterinarie in vigore nella Comunità.

#### *Articolo 6*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi al di là del 30 giugno 1996.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### *Articolo 7*

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

*(tonnelate)*

Numero del gruppo	Codice NC	Dazio della TDC applicabile ECU/tonnellata peso prodotto	Contingenti tariffari 1/7/1995 — 30/6/1996
E 1	0407 00 30	152	95 000
E 2	0408 11 80 0408 19 81 0408 19 89 0408 91 80 0408 99 80	711 310 331 687 176	7 000 (*)
E 3	3502 10 91 3502 10 99	617 83	10 000 (*)

(\*) Equivalenti uova in guscio

Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati dall'articolo 77 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1).

## ALLEGATO II

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1474/95

---

 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI.D.3 — Settore uova
 

---

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT	Data :	Periodo :
---	--------	-----------

---

Stato membro :

Speditore :

Responsabile a cui rivolgersi :

Telefono :

Telefax :

Destinatario : DG VI.D.3

Telefax : (322) 296 62 79 o 296 12 27

*(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Quantitativo richiesto	
	Peso prodotti	Peso equivalente uova in guscio
E 1		
E 2		
E 3		

## ALLEGATO III

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1474/95

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI.D.3 — Settore uova

Domanda di titoli d'importazione con dazio ridotto GATT

Data :

Periodo :

Stato membro :

*(tonnellate)*

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo		Paese d'origine
			Peso prodotto	Peso equivalente uova in guscio	
E 1					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			
E 2					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			
E 3					
		Totale in tonnellate per numero di gruppo			

## REGOLAMENTO (CE) N. 1475/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi e pratiche concordate<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 1,

pubblicato il progetto del presente regolamento<sup>(2)</sup>,

sentito il comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue :

(1) In forza del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione è competente per applicare, mediante regolamento, l'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a determinate categorie di accordi bilaterali che rientrano nella previsione dell'articolo 85, paragrafo 1, e in base ai quali un contraente si impegna nei riguardi dell'altro a fornire certi prodotti soltanto ad esso, ai fini della rivendita all'interno di un determinato territorio del mercato comune. L'esperienza acquisita nel trattamento di numerosi accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela conclusi nel settore automobilistico consente di definire una categoria di accordi per i quali le condizioni dell'articolo 85, paragrafo 3 possono generalmente essere considerate soddisfatte. Trattasi degli accordi di durata determinata o indeterminata con i quali il contraente fornitore incarica il contraente rivenditore di promuovere la distribuzione di determinati prodotti del settore degli autoveicoli ed il relativo servizio di assistenza alla clientela in un determinato territorio e con i quali il fornitore si impegna nei confronti del distributore a fornire, ai fini della rivendita, i prodotti contrattuali nel territorio contrattuale soltanto al distributore o, oltre che a quest'ultimo, soltanto a un numero limitato di imprese della rete di distribuzione.

Per facilitare l'applicazione del presente regolamento l'articolo 10 definisce una serie di termini.

(2) Se gli obblighi contemplati agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento hanno generalmente per oggetto o per effetto d'impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e sono generalmente atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri, il divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato può, nondimeno, in forza dell'articolo 85, paragrafo 3, essere dichiarato inapplicabile a tali obblighi, anche se solo a determinate condizioni tassative.

(3) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato agli accordi di distribuzione e assistenza alla clientela, stipulati nel settore degli autoveicoli, deriva in particolare dal fatto che le restrizioni della concorrenza e gli obblighi convenuti nel quadro del sistema di distribuzione di un costruttore, e menzionati agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento, sono generalmente stipulati in forma identica o analoga nell'insieme del mercato comune. I costruttori di autoveicoli penetrano in tutto il mercato comune o in parti sostanziali di esso per mezzo di insiemi di accordi che comportano restrizioni della concorrenza analoghe e pregiudicato in questo modo non solo la distribuzione e l'assistenza alla clientela all'interno degli Stati membri, ma anche il commercio tra questi ultimi.

(4) Le clausole riguardanti la distribuzione esclusiva e selettiva possono essere considerate razionali ed indispensabili nel settore degli autoveicoli, in quanto si tratta di beni mobili di consumo di una certa durabilità, che richiedono ad intervalli regolari, ma anche in momenti imprevedibili e in luoghi variabili, un servizio di manutenzione e riparazione specializzato. I costruttori di autoveicoli cooperano con i distributori e le officine selezionati al fine di assicurare un servizio di assistenza alla clientela specificamente adeguato al prodotto. Una tale cooperazione, non fosse che per motivi di capacità e di efficienza, non può essere estesa ad un numero illimitato di distributori ed officine. La combinazione del servizio di assistenza alla clientela con la distribuzione deve essere considerata più economica di una separazione dell'organizzazione di vendita degli autoveicoli nuovi da un lato, e del servizio di assistenza alla clientela dall'altro, ivi compresa la vendita di pezzi di ricambio, tanto più

<sup>(1)</sup> GU n. 36 del 6. 3. 1965, pag. 533/65.

<sup>(2)</sup> GU n. C 379 del 31. 12. 1994, pag. 16.



che la consegna dell'autoveicolo nuovo venduto all'utilizzatore finale deve essere preceduta da un controllo tecnico, conforme alle direttive del costruttore, effettuato dall'impresa della rete di distribuzione.

- (5) Tuttavia il vincolo delle rete distributiva autorizzata non è sempre indispensabile per assicurare una commercializzazione efficace. È pertanto opportuno prevedere che non possa essere vietata la fornitura di prodotti contrattuali a rivenditori:

- che appartengono alla stessa rete di distribuzione [articolo 3, punto 10, lettera a)], oppure
- che acquistano pezzi di ricambio per utilizzarli essi stessi in lavori di riparazione o manutenzione [articolo 3, punto 10, lettera b)].

Le misure prese dal costruttore e dalle imprese della sua rete per proteggere il proprio sistema di distribuzione selettiva sono compatibili con l'esenzione concessa dal presente regolamento; ciò vale in particolare per l'impegno del distributore di non vendere veicoli ad utilizzatori finali che ricorrono ai servizi di un intermediario, salvo se hanno conferito mandato a tal fine all'intermediario (articolo 3, punto 11).

- (6) I grossisti non appartenenti alla rete di distribuzione devono poter essere esclusi dalla rivendita di pezzi provenienti dal costruttore. Se non vi fosse il vincolo della rete distributiva autorizzata, non sarebbe probabilmente possibile mantenere in funzione il sistema, vantaggioso per il consumatore, che consente di disporre rapidamente dell'intera gamma di pezzi di ricambio prevista dall'accordo, compresi i pezzi meno richiesti.
- (7) La clausola di non concorrenza può essere esentata nella misura in cui non impedisce al distributore di distribuire autoveicoli di altre marche in modo tale da evitare ogni confusione di marche (articolo 3, punto 3). L'obbligo di praticare la vendita di prodotti di altri costruttori soltanto in locali distinti e soggetti ad una gestione distinta, unitamente all'obbligo generale di evitare la confusione fra marche, garantisce l'esclusiva della distribuzione di una sola marca per ogni locale di vendita. Quest'ultimo obbligo deve essere adempiuto in buona fede dal distributore in maniera tale che la promozione, la vendita e il servizio di assistenza alla clientela non possano in alcun modo generare confusione nel consumatore o generare atti sleali da parte del distributore nei riguardi dei fornitori dei prodotti di marche concorrenti. Per mantenere la competitività dei prodotti concorrenti, la gestione distinta dei vari locali di vendita deve concretizzarsi attraverso entità

giuridiche distinte. Un tale obbligo induce il distributore a dedicarsi più intensamente alla vendita dei prodotti contrattuali ed al relativo servizio di assistenza alla clientela e favorisce così anche la concorrenza fra tali prodotti e i prodotti concorrenti. Tali disposizioni non impediscono al distributore di offrire e di prestare nella stessa officina servizi di manutenzione e di riparazione per autoveicoli di marche concorrenti; tuttavia, il distributore può essere obbligato a vigilare che terzi non beneficino indebitamente di investimenti del fornitore (articolo 3, punto 4).

- (8) Tuttavia, le clausole di non concorrenza non possono essere sempre ritenute indispensabili per una distribuzione efficiente. I distributori devono essere liberi di acquistare da terzi, di utilizzare e di revendere pezzi della stessa qualità di quelli offerti dal fornitore. A questo riguardo si deve presumere che tutti i pezzi provenienti dalla stessa fabbricazione sono identici ed hanno la stessa origine; spetta ai produttori che offrono pezzi di ricambio ai distributori di confermare, se del caso, che tali pezzi corrispondono a quelli forniti al costruttore dell'autoveicolo. I distributori devono essere inoltre liberi di scegliere i pezzi da utilizzare sugli autoveicoli della gamma contrattuale che raggiungono o superano il livello qualitativo richiesto. Tale delimitazione della clausola di non concorrenza tiene conto delle esigenze sia della sicurezza degli autoveicoli sia del mantenimento di una concorrenza effettiva (articolo 3, punto 5, e articolo 4, paragrafo 1, punti 6 e 7).
- (9) Le restrizioni imposte alle attività del distributore al di fuori del territorio contrattuale lo stimolano a concentrare la sua attività di distribuzione e di assistenza alla clientela in una zona definita e controllabile, a migliorare la propria conoscenza del mercato e delle esigenze dei consumatori e ad orientare la propria offerta in funzione della domanda (articolo 3, punti 8 e 9). La domanda di prodotti contrattuali deve tuttavia poter restare mobile e non subire limitazioni territoriali. I distributori devono poter soddisfare non solo la domanda di tali prodotti nella zona contrattuale, ma anche quella di persone e imprese stabilite in altri territori del mercato comune. Al distributore non deve essere impedito di utilizzare mezzi pubblicitari coi quali si indirizza a clienti al di fuori della zona contrattuale, dato che tale pubblicità non pregiudica l'obbligo di promuovere essenzialmente le vendite nella zona contrattuale. Fra i mezzi pubblicitari accettabili non figurano i contatti diretti e personalizzati con il cliente, siano essi per lettera, mediante visite a domicilio, comunicazioni telefoniche o telematiche o lettere individuali.

- (10) È opportuno, nell'interesse della certezza del diritto delle imprese, enumerate taluni obblighi del distributore che non ostano all'esenzione, concernenti il rispetto di condizioni minime per la distribuzione e il servizio di assistenza alla clientela (articolo 4, paragrafo 1, punto 1), la regolarità degli ordinativi (articolo 4, paragrafo 1, punto 2), la realizzazione degli obiettivi quantitativi di vendita e di scorte convenuta fra le parti o fissata da un esperto estraneo alle due parti in caso di disaccordo (articolo 4, paragrafo 1, punti da 3 a 5), nonché le modalità del servizio di assistenza alla clientela (articolo 4, paragrafo 1, punti da 6 a 9). Esiste un nesso materiale tra tali obblighi e quelli previsti dagli articoli 1, 2 e 3, e i primi incidono sugli effetti restrittivi della concorrenza dei secondi. Essi possono pertanto essere esentati per gli stessi motivi che questi ultimi, se sono colpiti in un caso concreto dal divieto dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE (articolo 4, paragrafo 2).
- (11) Ai termini del regolamento n. 19/65/CEE, è opportuno precisare le condizioni che devono ricorrere perché la dichiarazione di inapplicabilità prevista dal presente regolamento possa produrre i suoi effetti.
- (12) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 1, lettere a) e b), l'esenzione è subordinata alla condizione che le imprese della rete di distribuzione prestino il servizio di garanzia, il servizio di assistenza gratuita e quello dovuto in occasione di campagne di richiamo, nonché il servizio di riparazione e manutenzione necessario per il funzionamento sicuro e affidabile dell'autoveicolo, a prescindere dal luogo in cui l'autoveicolo sia stato acquistato nel mercato comune. Tali disposizioni mirano ad impedire che sia pregiudicata la libertà degli utilizzatori di acquistare in qualsiasi parte del mercato comune.
- (13) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera a), mira, da un lato, a permettere al costruttore di costituire un sistema di distribuzione coordinato e, dall'altro, a non contrastare l'instaurarsi di un rapporto di fiducia fra distributori e subagenti. A tal fine il fornitore deve potersi riservare il diritto di approvare la designazione di subagenti ad opera del distributore, ma non di respingerla arbitrariamente.
- (14) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera b), il fornitore deve evitare di imporre condizioni, come quelle previste all'articolo 4, paragrafo 1, che discriminino o ostacolino ingiustamente un distributore della rete.
- (15) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera c) mira a frenare la concentrazione della domanda del distributore presso il fornitore che sia determinata dalla concessione di sconti cumulativi. Questa disposizione tende a salvaguardare la parità di opportunità dei fornitori di pezzi di ricambio che non offrono una gamma di prodotti così vasta come quella del costruttore.
- (16) L'articolo 5, paragrafo 1, punto 2, lettera d) subordina l'esenzione alla condizione che il distributore possa ordinare presso il fornitore autovetture fabbricate in grandi serie, destinate ad utilizzatori finali nel mercato comune, nell'esecuzione richiesta nel luogo del loro domicilio o dell'immatricolazione, quando il costruttore offra del pari in tale luogo un modello corrispondente alla gamma del distributore contemplata dall'accordo, tramite imprese locali della rete distributiva (articolo 10, punto 10). Questa disposizione previene il rischio che il costruttore o imprese della rete distributiva si servano della diversità del prodotto nelle varie parti del mercato comune come pretesto per compartimentare il mercato.
- (17) L'articolo 5, paragrafo 2 subordina l'esenzione ad altre condizioni minime intese ad impedire che il distributore, a causa degli obblighi che gli sono imposti, venga a trovarsi in una situazione di eccessiva dipendenza economica nei riguardi del fornitore e rinunci a priori ad azioni concorrenziali, che di per sé potrebbe intraprendere, poiché sarebbero contrarie agli interessi del costruttore o di altre imprese della rete distributiva.
- (18) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, punto 1, il distributore può opporsi, per ragioni obiettivamente giustificate, all'applicazione di obblighi troppo onerosi, imposti in base all'articolo 3, punto 3.
- (19) L'articolo 5, paragrafo 2, punti 2 e 3, e paragrafo 3, fissa, per la durata e la risoluzione degli accordi di distribuzione e servizio assistenza, requisiti minimi per l'esenzione, poiché, a causa degli investimenti effettuati dal distributore per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio assistenza dei prodotti contrattuali, la dipendenza del distributore nei riguardi del fornitore aumenta considerevolmente in caso di accordi conclusi a breve termine o risolvibili a breve termine. Tuttavia, per non ostacolare lo sviluppo di strutture flessibili ed efficienti di distribuzione, occorre riconoscere al fornitore il diritto straordinario di porre fine all'accordo in caso di necessità di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete. Per consentire la rapida risoluzione delle eventuali controversie, è opportuno prevedere il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti o ad un arbitro che deciderà in caso di disaccordo, fatto salvo il diritto delle parti di adire il tribunale competente in base alle disposizioni applicabili del diritto nazionale.

- (20) Conformemente al regolamento n. 19/65/CEE, occorre precisare le restrizioni o le clausole che non possono figurare negli accordi di distribuzione affinché la dichiarazione di inapplicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE, ai sensi del presente regolamento, possa produrre i suoi effetti (articolo 6, paragrafo 1, punti da 1 a 5). Inoltre, è opportuno definire le pratiche di parti all'accordo che portano alla perdita automatica del beneficio dell'esenzione quando sono commesse in maniera sistematica o ripetitiva (articolo 6, paragrafo 1, punti da 6 a 12).
- (21) A motivo delle importanti distorsioni della concorrenza che essi comportano, gli accordi in base ai quali un costruttore di autoveicoli affida la distribuzione dei suoi prodotti ad un altro costruttore di autoveicoli devono essere esclusi dal beneficio dell'esenzione per categoria (articolo 6, paragrafo 1, punto 1).
- (22) Per assicurare il rispetto, da parte dei contraenti, dei limiti di applicazione del presente regolamento, occorre ugualmente escludere dall'esenzione gli accordi il cui oggetto oltrepassa i prodotti o servizi previsti dall'articolo 1 o i quali stipulano restrizioni della concorrenza non esentate dal presente regolamento (articolo 6, paragrafo 1, punti 2 e 3).
- (23) L'esenzione non può applicarsi neppure qualora i contraenti stipulino, in relazione a prodotti contemplati dal presente regolamento, obblighi che sarebbero esentabili a norma dei regolamenti della Commissione (CEE) n. 1983/83<sup>(1)</sup> e (CEE) n. 1984/83<sup>(2)</sup>, modificati da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, relativi rispettivamente all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CE a categorie di accordi di distribuzione esclusiva e di acquisto esclusivo nella combinazione di obblighi ivi esentata, ma la cui portata eccede quella degli obblighi esentati ai sensi del presente regolamento (articolo 6, paragrafo 1, punto 4).
- (24) Per proteggere gli investimenti dei distributori e prevenire l'elusione da parte dei fornitori delle regole riguardanti la risoluzione degli accordi, è opportuno stabilire che l'esenzione è inapplicabile se il fornitore si riserva il diritto di modificare unilateralmente, durante la vigenza del contratto, i termini della concessione territoriale esclusiva accordata al distributore (articolo 6, paragrafo 1, punto 5).
- (25) Per mantenere una concorrenza effettiva nell'ambito della distribuzione, è necessario prevedere che il costruttore o fornitore perda il beneficio dell'esenzione qualora restringa la libertà del distributore di sviluppare una propria politica in materia di prezzi di rivendita (articolo 6, paragrafo 1, punto 6).
- (26) Il principio di un mercato unico esige che gli utilizzatori possano acquistare autoveicoli ovunque nella Comunità dove i prezzi e le condizioni sono più favorevoli ed anche rivenderli, purché la rivendita non sia realizzata a fini commerciali. I vantaggi del presente regolamento non possono, di conseguenza, essere accordati ai costruttori o fornitori che ostacolano le importazioni o esportazioni parallele con misure prese nei riguardi degli utilizzatori, degli intermediari delegati o delle imprese della rete distributiva (articolo 6, paragrafo 1, punti 7 e 8).
- (27) Per assicurare, nell'interesse degli utilizzatori, una concorrenza effettiva sui mercati dei servizi di manutenzione e di riparazione, l'esenzione deve ugualmente essere negata ai costruttori o fornitori che ostacolano l'accesso ai mercati dei produttori e distributori indipendenti di pezzi di ricambio o restringono la libertà dei rivenditori o dei riparatori, appartenenti o meno alla rete, di acquistare ed utilizzare tali pezzi quando raggiungono il livello di qualità dei pezzi originali. Il diritto del distributore di approvvigionarsi in pezzi di ricambio aventi un livello di qualità equivalente presso imprese terze di sua scelta e il corrispondente diritto di tali imprese di fornire tali prodotti a rivenditori di loro scelta, nonché di apporvi i propri marchi o segni, sono esercitati con riserva e in conformità dei diritti di proprietà industriale relativi a tali pezzi di ricambio (articolo 6, paragrafo 1, punti da 9 a 11).
- (28) Per offrire ai consumatori effettive possibilità di scelta fra riparatori della rete e riparatori indipendenti, occorre imporre ai costruttori l'obbligo di fornire ai riparatori che non sono imprese della rete le informazioni tecniche necessarie per la riparazione o la manutenzione degli autoveicoli delle loro marche, tenendo tuttavia conto dell'interesse legittimo del costruttore di decidere egli stesso in merito alle modalità di esercizio dei suoi diritti di proprietà immateriale, nonché del suo know-how segreto, sostanziale e identificato in occasione della concessione di licenze a terzi. Tuttavia, l'esercizio di tali diritti deve effettuarsi evitando ogni discriminazione od altro abuso (articolo 6, paragrafo 1, punto 12).
- (29) Per motivi di chiarezza, occorre infine definire gli effetti giuridici che produce l'inapplicabilità dell'esenzione nelle differenti situazioni previste dal presente regolamento (articolo 6, paragrafi 2 e 3).

(<sup>1</sup>) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

- (30) Gli accordi di distribuzione ed assistenza alla clientela possono beneficiare dell'esenzione, qualora ricorrano le condizioni di cui agli articoli 5 e 6, fintantoché l'applicazione degli obblighi previsti agli articoli da 1 a 4 del presente regolamento migliori la distribuzione e l'assistenza per gli utilizzatori e fintantoché sussista nel mercato comune una concorrenza effettiva tanto fra le reti di distribuzione dei costruttori che, in una certa misura, all'interno di queste. Si può attualmente presumere che, per la categorie di prodotti previste dall'articolo 1 del presente regolamento, negli scambi fra gli Stati membri sussistono le condizioni di un'effettiva concorrenza di modo che i consumatori europei possono trarre in generale beneficio da tale concorrenza.
- (31) È opportuno istituire un regime transitorio per gli accordi esistenti alla data d'inizio dell'applicabilità del presente regolamento e rispondenti alle condizioni di esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia (articolo 7). Occorre inoltre concretizzare il potere conferito alla Commissione di revocare, in un caso particolare, il beneficio dell'esenzione o di modificarne la portata, e di enunciare, a titolo esemplificativo, una serie di categorie rilevanti di casi (articolo 8). Quando la Commissione esercita la facoltà di revoca prevista all'articolo 8, punto 2, essa deve valutare le differenze di prezzi che non siano dovute essenzialmente alle imposizioni fiscali nazionali o a variazioni della parità monetaria fra Stati membri.
- (32) A norma del regolamento n. 19/65/CEE, l'esenzione deve avere una durata limitata. Una durata di sette anni è adeguata alla specificità del settore degli autoveicoli ed alla evoluzione probabile delle condizioni di concorrenza in tale settore. Tuttavia la Commissione procederà ad una valutazione regolare dell'applicazione del regolamento, elaborando un rapporto al più tardi il 31 dicembre 2000 (articoli 11 e 13).
- (33) Gli accordi che soddisfano le condizioni richieste dal presente regolamento non devono essere notificati. Tuttavia, in caso di dubbio, le imprese possono sempre notificare i loro accordi alla Commissione conformemente alle disposizioni del regolamento n. 17 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.
- (34) Il carattere settoriale specifico dell'esenzione per categoria della distribuzione degli autoveicoli esclude in linea di principio l'applicabilità dei regolamenti d'esenzione di natura generale relativi alla distribuzione. È opportuno ribadire tale esclusione per quanto riguarda il regolamento (CEE) n. 4087/88 della Commissione, del 30 novembre 1988, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi di franchising<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria della Finlandia e della Svezia, fatto salvo il diritto delle imprese di chiedere un'esenzione individuale ai sensi del regolamento n. 17. Per quanto riguarda invece i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83, che prevedono un ambito l'esenzione più ristretto per le imprese, la scelta può essere rimessa a quest'ultime. L'applicabilità dei regolamenti della commissione (CEE) n. 417/85<sup>(4)</sup> e (CEE) n. 418/85<sup>(5)</sup>, modificati da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria della Finlandia e della Svezia, relativi all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie rispettivamente di accordi di specializzazione e di accordi di ricerca e sviluppo, non è messa in discussione (articolo 12).
- (35) Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione dell'articolo 86 del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### Articolo 1

L'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE è dichiarato inapplicabile, ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 ed alle condizioni stabilite dal presente regolamento, agli accordi cui partecipano solo due imprese e mediante i quali un contraente s'impegna nei confronti dell'altro a fornire, all'interno di un territorio definito del mercato comune,

- 1) soltanto a quest'ultimo, o
- 2) soltanto a quest'ultimo e ad un numero determinato di imprese della rete distributiva,

ai fini della rivendita, determinati autoveicoli nuovi a tre o più ruote destinati ad essere utilizzati sulla via pubblica, nonché i relativi pezzi di ricambio.

#### Articolo 2

L'esenzione si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il fornitore si obbliga a non vendere prodotti contrattuali ad utilizzatori finali nel territorio contrattuale e a non prestare il relativo servizio assistenza.

<sup>(1)</sup> GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16.

<sup>(2)</sup> GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.

<sup>(3)</sup> GU n. L 359 del 28. 12. 1988, pag. 46.

<sup>(4)</sup> GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 53 del 22. 2. 1985, pag. 5.

*Articolo 3*

L'esenzione si applica egualmente quando l'impegno di cui all'articolo 1 è legato all'impegno con il quale il distributore si obbliga :

- 1) a non modificare i prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti senza il consenso del fornitore, salvo se la modifica è oggetto di un ordine di un utilizzatore finale e riguarda un autoveicolo determinato della gamma contrattuale, che l'utilizzatore ha acquistato ;
- 2) a non fabbricare prodotti concorrenti dei prodotti contrattuali ;
- 3) a non vendere autoveicoli nuovi forniti da soggetti diversi dal costruttore, se non in locali di vendita separati, sottoposti ad una gestione separata, con personalità giuridica distinta e in modo tale da escludere la confusione fra marche ;
- 4) a promuovere affinché nessun terzo benefici indebitamente, nell'ambito del servizio di assistenza alla clientela effettuato presso un'officina comune, degli investimenti del fornitore, in particolare in materia di impianti o di formazione di personale ;
- 5) a non vendere pezzi di ricambio che siano concorrenti di quelli contrattuali e non possiedano lo stesso livello qualitativo, e a non utilizzarli per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti ;
- 6) a non stipulare, senza il consenso del fornitore, con imprese che esercitano la loro attività nel territorio contrattuale, accordi per la distribuzione e il servizio di assistenza per prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, né modificare o risolvere accordi di questo tipo senza il consenso del fornitore ;
- 7) a imporre alle imprese, con le quali ha concluso gli accordi previsti al punto 6, impegni della stessa natura di quelli che egli ha assunto verso il fornitore, che corrispondono a quelli di cui agli articoli da 1 a 4 e che sono conformi agli articoli 5 e 6 ;
- 8) al di fuori del territorio contrattuale :
  - a) a non gestire succursali o depositi per la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ;
  - b) a non ricercare clienti, per i prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, con una pubblicità personalizzata ;
- 9) a non affidare a terzi la distribuzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti ed il relativo servizio di assistenza al di fuori del territorio contrattuale ;
- 10) a non fornire ad un rivenditore :
  - a) prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, salvo se il rivenditore è un'impresa della rete distributiva, o
  - b) pezzi di ricambio della gamma contrattuale, salvo se il rivenditore li utilizza per la riparazione o manutenzione di un autoveicolo ;
- 11) a non vendere autoveicoli della gamma contrattuale o prodotti corrispondenti ad utilizzatori finali che si avvalgano dei servizi di un intermediario, salvo se questi utilizzatori abbiano preliminarmente conferito mandato scritto all'intermediario ad acquistare e, in caso di consegna a quest'ultimo, a ritirare un autoveicolo determinato.

*Articolo 4*

1. Non osta all'esenzione l'obbligo del distributore :

- 1) di rispettare determinate condizioni minime nella distribuzione e nel servizio di assistenza alla clientela in materia di :
  - a) attrezzature aziendali e impianti tecnici per il servizio di assistenza alla clientela,
  - b) formazione specializzata e tecnica del personale,
  - c) pubblicità,
  - d) accettazione, custodia e consegna di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti e relativo servizio di assistenza alla clientela,
  - e) riparazione e manutenzione di prodotti contrattuali e di prodotti corrispondenti, in particolare per quanto riguarda il funzionamento sicuro ed affidabile dell'autoveicolo ;
- 2) di ordinare al fornitore prodotti contrattuali solo a determinate date o nel corso di determinati periodi, sempreché gli intervalli tra le ordinazioni non superino tre mesi ;
- 3) di cercare di vendere nel territorio contrattuale, durante un periodo determinato, un numero minimo di prodotti contrattuali, fissato di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo sul numero minimo di prodotti contrattuali da smerciare annualmente, da un esperto estraneo alle due parti, tenendo conto in particolare delle vendite precedentemente realizzate in tale territorio nonché delle stime previsionali delle vendite in tale territorio e a livello nazionale ;

- 4) di tenere una scorta di prodotti contrattuali il cui livello è fissato con la procedura prevista al punto 3;
- 5) di tenere determinati veicoli di dimostrazione della gamma contrattuale o un numero determinato degli stessi fissato con la procedura prevista al punto 3;
- 6) di prestare, per i prodotti contrattuali e per i prodotti corrispondenti, la garanzia, il servizio di assistenza gratuito ed il servizio dovuto in caso di campagne di richiamo;
- 7) di utilizzare, nell'ambito della garanzia, del servizio gratuito e delle campagne di richiamo, per i prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti, unicamente pezzi di ricambio della gamma contemplata dall'accordo o pezzi di ricambio corrispondenti;
- 8) di informare in modo generale gli utilizzatori finali del fatto che egli utilizza anche pezzi di ricambio di terzi per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti;
- 9) di informare gli utilizzatori finali qualora, per la riparazione o la manutenzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti, abbia utilizzato pezzi di ricambio di terzi.

2. L'esenzione si applica egualmente agli impegni indicati al paragrafo 1, qualora questi siano soggetti, in un caso concreto, al divieto di cui all'articolo 85, paragrafo 1.

#### Articolo 5

1. In tutti i casi l'esenzione si applica soltanto a condizione:

1) che il distributore si impegni:

- a) a prestare, per gli autoveicoli della gamma contrattuale o ad essa corrispondenti, venduti da un'altra impresa della rete distributiva nel mercato comune;
  - la garanzia ed il servizio di assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di campagne di richiamo, in modo conforme all'obbligo cui è tenuto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 6;
  - la riparazione e la manutenzione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1 lettera e);
- b) ad imporre alle imprese che esercitano la loro attività all'interno del territorio contrattuale, con le quali egli abbia stipulato accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela di cui all'articolo 3, punto 6, l'obbligo di prestare la garanzia ed il servizio di assistenza gratuito, nonché il servizio in caso di campagne di richiamo, in misura almeno pari a quella cui egli è tenuto;

2) che il fornitore:

- a) non rifiuti il proprio assenso, senza valido motivo, alla conclusione, alla modifica o alla cessazione di subcontratti di cui all'articolo 3, punto 6;
- b) non applichi, in relazione ad obblighi del distributore di cui all'articolo 4, paragrafo 1, condizioni minime e criteri per le stime previsionali in modo tale che il distributore subisca un trattamento iniquo o, senza giustificazioni obiettive, discriminatorio;
- c) effettui, in un sistema di sconti ed abbuoni, il computo cumulativo delle quantità o dei fatturati per i prodotti che nel corso di periodi determinati il distributore ha acquistato presso di lui o presso imprese a lui collegate, distinguendo almeno fra gli acquisti:
  - di autoveicoli della gamma contrattuale,
  - di prezzi di ricambio della gamma contrattuale per i quali il distributore dipende dall'offerta di imprese appartenenti alla rete distributiva,
  - e
  - di altri prodotti;
- d) fornisca al distributore, per l'esecuzione di un contratto di vendita da questi stipulato con un utilizzatore finale, un'autovettura corrispondente ad un modello della gamma contrattuale, quanto tale autovettura sia fornita dal costruttore, o con il suo consenso, nello Stato membro in cui l'autoveicolo deve essere immatricolato.

2. Qualora il distributore abbia assunto gli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, per migliorare la struttura della distribuzione e del servizio di assistenza alla clientela, l'esenzione si applica a condizione:

- 1) che il fornitore esoneri il distributore dagli obblighi di cui all'articolo 3, punto 3, se il distributore dimostra l'esistenza di giustificati motivi;
- 2) che la durata dell'accordo sia di almeno cinque anni o che il termine di preavviso per il recesso ordinario da un accordo concluso a tempo indeterminato sia di almeno due anni per entrambe le parti; tale termine è ridotto ad un anno almeno:
  - qualora il fornitore sia tenuto, per legge o in forza di una convenzione particolare, a pagare una congrua indennità in caso di recesso dall'accordo, oppure
  - qualora si tratti dell'entrata di un distributore nella rete di distribuzione e della prima durata convenuta dell'accordo o della prima possibilità di recesso ordinario;

3) che ciascun contraente s'impegni ad informare la controparte, almeno sei mesi prima della cessazione dell'accordo, che non desidera prorogare un accordo concluso a tempo determinato.

3. Le condizioni di esenzione previste dai paragrafi 1 e 2 non pregiudicano:

- il diritto del fornitore di recedere dall'accordo con un preavviso di almeno un anno in caso di necessità di riorganizzare l'insieme o una parte sostanziale della rete,
- il diritto di un contraente di recedere in via straordinaria dall'accordo per l'inadempimento, da parte dell'altro contraente, di uno degli obblighi essenziali.

In ogni caso, le parti devono, in caso di disaccordo, accettare un sistema di rapida risoluzione della controversia, come il ricorso ad un esperto estraneo alle due parti oppure ad un arbitro, fatto salvo il diritto delle parti di adire il giudice competente in base alle disposizioni del diritto nazionale applicabile.

#### Articolo 6

1. L'esenzione non si applica:

- 1) quando entrambi i contraenti o imprese ad essi collegate sono costruttori di autoveicoli, ovvero,
- 2) quando i contraenti legano il loro accordo a stipulazioni riguardanti altri prodotti o servizi che quelli contemplati dal presente regolamento, o applicano il loro accordo a tali prodotti o servizi, ovvero,
- 3) quando in relazione ad autoveicoli a tre o più ruote o ai relativi pezzi di ricambio o servizi, i contraenti stipulano restrizioni di concorrenza che non sono espressamente esentate in base al presente regolamento, ovvero
- 4) quando, in relazione ad autoveicoli a tre o più ruote o ai relativi pezzi di ricambio, i contraenti stipulano accordi o decidono pratiche concordate ai quali i regolamenti (CEE) n. 1983/83 e (CEE) n. 1984/83 hanno dichiarato l'articolo 85, paragrafo 1 inapplicabile in una misura che eccede quella del presente regolamento, ovvero
- 5) quando i contraenti riservano al fornitore il diritto di concludere accordi di distribuzione e di servizio per prodotti contrattuali con altre imprese determinate, esercenti la loro attività all'interno del territorio contrattuale, o di modificare il territorio contrattuale, ovvero
- 6) quando il costruttore, il fornitore o un'altra impresa della rete restringono direttamente o indirettamente la libertà del distributore di determinare i prezzi e gli sconti ed abbuoni per la rivendita dei prodotti contrattuali o dei prodotti corrispondenti, ovvero
- 7) quando il costruttore, il fornitore o un'altra impresa della rete restringe direttamente o indirettamente la libertà degli utilizzatori finali, degli intermediari con mandato o dei distributori di rifornirsi, presso un'impresa della rete di loro scelta all'interno del mercato comune, di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti e di ottenere il servizio di assistenza alla clientela per tali prodotti, o la libertà degli utilizzatori finali di rivendere prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti, purché la vendita non sia realizzata a fini commerciali, ovvero
- 8) quando il fornitore, senza motivo oggettivamente giustificato, concede ai distributori compensi calcolati in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli rivenduti o del domicilio dell'acquirente, ovvero
- 9) quando il fornitore restringe direttamente o indirettamente la libertà del distributore, contemplata dall'articolo 3, punto 5, di rifornirsi presso un'impresa terza di sua scelta di pezzi di ricambio concorrenti dei prodotti contrattuali e aventi il livello di qualità di questi ultimi, ovvero
- 10) quando il costruttore restringe direttamente o indirettamente la libertà dei fornitori di pezzi di ricambio di fornire tali prodotti di loro scelta, ivi comprese le imprese della rete di distribuzione, nella misura in cui tali pezzi hanno il livello di qualità dei prodotti contrattuali, ovvero
- 11) quando il costruttore restringe direttamente o indirettamente la libertà dei produttori di pezzi di apporre effettivamente e in maniera facilmente visibile il loro marchio o segno distintivo sui prezzi forniti per il primo equipaggiamento o per la riparazione o manutenzione dei prodotti contrattuali o dei prodotti corrispondenti, ovvero
- 12) quando il costruttore si rifiuta di rendere accessibili, eventualmente a titolo oneroso, ai riparatori che non appartengono alla rete di distribuzione, le informazioni tecniche necessarie per la riparazione o manutenzione dei prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti o per l'applicazione di norme di protezione dell'ambiente, a meno che tali informazioni siano oggetto di un diritto di proprietà immateriale o costituiscano un know-how segreto, sostanziale e identificato; in tale caso le informazioni tecniche necessarie non devono essere negate in maniera abusiva.

2. Salvi gli effetti sulle altre disposizioni, nei casi enumerati al paragrafo 1, punti da 1 a 5, l'inapplicabilità dell'esenzione riguarda tutte le clausole restrittive della concorrenza convenute nell'accordo; nei casi enumerati al paragrafo 1, punti da 6 a 12, essa riguarda soltanto le clausole restrittive della concorrenza stipulate rispettivamente a favore del costruttore, del fornitore o di un'altra impresa della rete che ha dato luogo al comportamento illecito.

3. Salvi gli effetti sulle altre disposizioni dell'accordo, nei casi enumerati al paragrafo 1, punti da 6 a 12, l'inapplicabilità dell'esenzione riguarda soltanto le clausole restrittive della concorrenza stipulate rispettivamente a favore del costruttore, del fornitore o di un'altra impresa della rete, contenute negli accordi di distribuzione e di assistenza alla clientela conclusi per la zona geografica all'interno del mercato comune nella quale il gioco della concorrenza è falsato dal comportamento illecito, finché dura il comportamento stesso.

#### Articolo 7

Il divieto enunciato all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato non si applica, durante il periodo dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 1996, agli accordi già in vigore al 1° ottobre 1995 che soddisfano le condizioni di esenzione previste dal regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione.

#### Articolo 8

A norma dell'articolo 7 del regolamento n. 19/65/CEE, la Commissione può revocare il beneficio del presente regolamento se essa constata che, in un caso determinato, un accordo esentato in forza del presente regolamento ha comunque effetti incompatibili con le condizioni previste dall'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, e in particolare:

- 1) quando prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti non si trovino, nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, in una parte sostanziale di esso, in concorrenza con prodotti che per le loro caratteristiche, per l'uso cui sono destinati ed il loro prezzo sono considerati analoghi dall'utilizzatore;
- 2) quando, per prodotti contrattuali e prodotti corrispondenti, sono applicati in maniera continuata prezzi o condizioni che divergono sensibilmente fra Stati membri, e queste differenze sensibili sono dovute essenzialmente ad impegni esentati in base al presente regolamento;
- 3) quando il costruttore o una impresa della rete applicano, nell'approvvigionamento dei distributori con prodotti contrattuali o prodotti corrispondenti, prezzi o

condizioni di vendita discriminatorie senza giustificato motivo.

#### Articolo 9

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, per quanto di ragione, alle pratiche concordate del tipo definito dal presente regolamento.

#### Articolo 10

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i seguenti termini sono definiti come segue:

- 1) « Accordi di distribuzione e di servizio di assistenza alla clientela » sono accordi-quadro a tempo determinato o indeterminato stipulati fra due imprese, nei quali l'impresa che fornisce i prodotti incarica l'altra della distribuzione di tali prodotti e del relativo servizio di assistenza.
- 2) « Contraenti » sono le imprese partecipanti ad un accordo ai sensi dell'articolo 1: l'impresa che fornisce prodotti contrattuali è « il fornitore », e l'impresa incaricata della distribuzione e del relativo servizio di assistenza è « il distributore ».
- 3) « Territorio contrattuale » è il territorio delimitato del mercato comune al quale si riferisce l'obbligo di fornitura esclusiva ai sensi dell'articolo 1.
- 4) « Prodotti contrattuali » sono gli autoveicoli nuovi a tre o più ruote destinati ad essere utilizzati sulla via pubblica, nonché i loro prezzi di ricambio, che formano oggetto di un accordo ai sensi dell'articolo 1.
- 5) La « gamma contrattuale » è costituita dall'insieme dei prodotti contrattuali.
- 6) « Pezzi di ricambio » sono pezzi che vengono montati in o su un autoveicolo per determinate parti componenti. Gli usi commerciali del settore interessato sono determinati per distinguerli da altri pezzi e accessori.
- 7) « Costruttore » è l'impresa:
  - a) che costruisce o fa costruire autoveicoli della gamma contrattuale, o
  - b) che è collegata ad imprese di cui alla lettera a).
- 8) « Imprese collegate » sono:
  - a) imprese nelle quali l'una dispone, direttamente o indirettamente:
    - di oltre la metà del capitale o del capitale di esercizio dell'altra, o
    - di oltre la metà dei diritti di voto dell'altra, o



- del potere di designare oltre la metà dei membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'altra impresa, o
  - del diritto di gestire gli affari dell'altra impresa;
- b) imprese nelle quali un'impresa terza dispone direttamente o indirettamente dei diritti o poteri di cui alla lettera a).
- 9) « Imprese della rete di distribuzione » sono, oltre ai contraenti, il costruttore e le imprese incaricate dal costruttore, o con il di lui consenso, della distribuzione di prodotti contrattuali o di prodotti corrispondenti e del relativo servizio di assistenza alla clientela.
- 10) « Autovetture corrispondenti ad un modello della gamma contrattuale » sono autovetture :
- che il costruttore fabbrica o monta in serie, e
  - in cui la forma della carrozzeria, il sistema di trasmissione, il gruppo propulsore e il tipo di motore sono identici a quelli delle autovetture della gamma contrattuale.
- 11) « Prodotti, autoveicoli o pezzi di ricambio corrispondenti » sono quelli dello stesso tipo della gamma contrattuale, che sono distribuiti dal costruttore o con il suo consenso e formano oggetto di un accordo di distribuzione e di servizio di assistenza stipulato con un'impresa della rete distributiva.
- 12) La « rivendita » è l'operazione mediante la quale una persona fisica o giuridica — « il rivenditore » — aliena allo stato nuovo un autoveicolo che aveva precedentemente acquistato in proprio nome e per proprio conto, quali che siano la qualificazione giuridica sotto il profilo del diritto civile e le modalità dell'operazione con cui viene effettuata la rivendita. È equiparato alla rivendita qualsiasi contratto di locazione finanziaria che preveda il trasferimento della

proprietà o l'opzione di acquisto prima della scadenza del contratto.

- 13) In riferimento al distributore, i termini « distribuire » e « vendere » includono altre forme di commercializzazione, in particolare la locazione finanziaria.

#### Articolo 11

1. La Commissione procederà ad una valutazione regolare dell'applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'incidenza del sistema di distribuzione esentato sul divario dei prezzi dei prodotti fra i differenti Stati membri e sulla qualità dei servizi prestati agli utilizzatori finali.
2. La Commissione raccoglierà il parere delle associazioni e degli esperti dei vari ambienti interessati, in particolare delle associazioni di consumatori.
3. La Commissione redigerà una relazione sulla valutazione del presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2000, prendendo in particolare in considerazione i criteri indicati al paragrafo 1 del presente articolo.

#### Articolo 12

Il regolamento (CEE) n. 4087/88 non è applicabile ad accordi relativi ai prodotti o servizi contemplati dal presente regolamento.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Esso si applica dal 1° ottobre 1995 al 30 settembre 2002.

Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 123/85 restano applicabili fino al 30 settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*

## REGOLAMENTO (CE) N. 1476/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

recante modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2041/75 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/91<sup>(4)</sup>, reca modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di prefissazione nel settore dei grassi;

considerando che, a partire dal 1° luglio 1995, alle importazioni di olio d'oliva nella Comunità si applicano le disposizioni degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round;

considerando che occorre prevedere alcune modalità particolari per le importazioni di olio d'oliva; che è in particolare necessario fissare la validità dei titoli e il tasso della cauzione applicabile, nonché disporre che, per poter beneficiare dei regimi speciali di importazione come quelli previsti per l'Algeria, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia, occorre indicare nel titolo il paese terzo di provenienza;

considerando che le importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94 del Consiglio<sup>(5)</sup>, sono realizzate nel quadro di un accordo che scade alla fine dell'ottobre 1995; che non è possibile modificare le condizioni di tali importazioni prima della suddetta data; che è opportuno che le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 continuino ad applicarsi a tali importazioni; che le disposizioni di quest'ultimo regolamento continuano ad applicarsi anche ai titoli di esportazione fino alla data del 31 ottobre 1995; che, di conseguenza, poiché non è possibile abrogare tale regolamento prima della stessa data, è necessario prevedere esplicitamente che le disposizioni relative ai titoli di importazione ivi contenute si applicano esclusivamente alle importazioni di olio d'oliva dalla Tunisia;

considerando che le disposizioni previste dal presente regolamento sono complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(7)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il presente regolamento stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli di importazione istituito dall'articolo 2 del regolamento n. 136/66/CEE.

*Articolo 2*

1. Per beneficiare del regime speciale previsto dai regolamenti adottati in esecuzione degli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi, la domanda di titolo di importazione e il titolo stesso recano, nelle caselle 7 e 8, la denominazione del paese terzo interessato.

2. In tal caso, il titolo obbliga ad importare, dal paese terzo indicato, i prodotti rispondenti alle condizioni stabilite nei regolamenti di cui al paragrafo 1, per i quali il titolo è stato emesso.

*Articolo 3*

1. La validità dei titoli di importazione è di 60 giorni a decorrere dal giorno del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

2. L'aliquota della cauzione relativa ai titoli di importazione è fissata a 10 ECU/100 kg peso netto.

*Articolo 4*

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2041/75 in ordine ai titoli di importazione si applicano esclusivamente alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a partire dal 1° luglio 1995. Tuttavia, esso non si applica all'olio d'oliva originario della Tunisia importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 287/94.

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

(2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(3) GU n. L 213 dell'11. 8. 1975, pag. 1.

(4) GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 23.

(5) GU n. L 39 del 10. 2. 1994, pag. 1.

(6) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(7) GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

---

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1477/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

## recante misure transitorie relative all'attuazione dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round nel settore dell'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 38,

considerando che, a causa della notevole differenza tra il dazio applicabile agli oli d'oliva a seguito degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (di seguito denominato «gli accordi») e il prelievo applicato attualmente e tenuto conto della situazione del mercato caratterizzata da prezzi elevati dell'olio d'oliva comunitario, si deve constatare che l'applicazione immediata dell'aliquota integrale del dazio a decorrere dal 1° luglio 1995 perturberebbe il mercato; che è pertanto opportuno prevedere l'applicazione di un'aliquota ridotta del dazio sino al termine della presente campagna;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3089/78 del Consiglio<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3641/87<sup>(4)</sup>, dispone che l'immissione in libera pratica dell'olio d'oliva importato sia subordinata alla costituzione di una cauzione di livello pari all'aiuto al consumo; che nel calcolo del livello del dazio risultante dagli accordi si tiene conto di tale cauzione; che l'olio d'oliva immesso in libera pratica a decorrere dal 1° luglio 1995, dopo che è stata pagata l'aliquota del dazio fissata da detto regolamento, non dovrebbe essere soggetto al regime della cauzione, poiché tale dazio comporta un elemento corrispondente al livello di cauzione ora applicabile, e che questo olio può quindi essere considerato un prodotto che può beneficiare dell'aiuto al consumo;

considerando che la Commissione intende presentare quanto prima al Consiglio una proposta di modifica del

regolamento (CEE) n. 3089/78 per abolire il regime della cauzione per l'olio d'oliva importato, ad esclusione dell'olio proveniente dalla Tunisia importato nel quadro di un regime speciale; che queste misure transitorie sono necessarie per garantire il corretto funzionamento dell'organizzazione comune del mercato durante il passaggio dal regime attuale a quello risultante dagli accordi;

considerando che, per motivi di chiarezza e di sicurezza giuridica, occorre precisare le condizioni applicabili all'utilizzazione, dopo il 1° luglio 1995, dei titoli d'importazione rilasciati prima di tale data, nonché fissare l'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del regolamento (CEE) n. 287/94 del Consiglio<sup>(5)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 2 bis del regolamento n. 136/66/CEE, sono indicate in allegato le aliquote dei dazi applicabili dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1995 alle importazioni dei prodotti ivi elencati.

*Articolo 2*

I titoli d'importazione rilasciati in conformità al regolamento (CEE) n. 2751/78 del Consiglio<sup>(6)</sup> fino al 30 giugno 1995, con una validità che oltrepassa detta data, possono essere utilizzati fino alla loro data di scadenza.

Il dazio applicabile alle importazioni in base a tali titoli è pari al prelievo prefissato nel titolo.

*Articolo 3*

L'aliquota del dazio applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia, di cui al regolamento (CE) n. 287/94, è pari a 9,419 ECU/100 kg per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° luglio 1995 al 31 ottobre 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(2)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(3)</sup> GU n. L 369 del 29. 12. 1978, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 329 del 20. 11. 1987, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 39 del 10. 2. 1994, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 331 del 28. 11. 1978, pag. 6.

*Articolo 4*

In deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3089/78, l'immissione in libera pratica di olio d'oliva nella Comunità, escluso l'olio d'oliva originario della Tunisia importato nel quadro del regime di cui al regolamento (CE) n. 287/94 e l'olio importato a norma dell'articolo 2 del presente regolamento, non è soggetta alla costituzione di una cauzione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO***Olio d'oliva**

Codice NC	ecu/100 kg
1509 10 10	75
1509 10 90	76
1509 90 00	87
1510 00 10	82
1510 00 90	128

**REGOLAMENTO (CE) N. 1478/95 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1995

che abroga i regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 4,  
visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,  
visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare gli articoli 3 e 5, paragrafo 5,  
considerando che il regolamento n. 164/67/CEE della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3501/93<sup>(6)</sup>, ha stabilito gli elementi per il calcolo dei prelievi e dei prezzi limite applicabili ai prodotti derivati nel settore delle uova ;  
considerando che il regolamento (CEE) n. 1777/74 della Commissione<sup>(7)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n.

4156/87<sup>(8)</sup>, ha stabilito alcuni elementi di calcolo dell'imposta all'importazione e del prezzo limite per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3011/79 della Commissione<sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3714/92<sup>(10)</sup>, ha stabilito i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ;

considerando che, data la sostituzione dei prelievi e delle imposte all'importazione nonché la soppressione dei prezzi limite, occorre abrogare i regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I regolamenti n. 164/67/CEE, (CEE) n. 1777/74 e (CEE) n. 3011/79 sono abrogati.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2578/67.

<sup>(6)</sup> GU n. L 319 del 21. 12. 1993, pag. 25.

<sup>(7)</sup> GU n. L 186 del 10. 7. 1974, pag. 19.

<sup>(8)</sup> GU n. L 392 del 31. 12. 1987, pag. 35.

<sup>(9)</sup> GU n. L 337 del 29. 12. 1979, pag. 65.

<sup>(10)</sup> GU n. L 378 del 23. 12. 1992, pag. 23.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1479/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2225/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di Madera e delle Azzorre nel settore del luppolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2225/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1741/94 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno stabilire i suddetti quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che è opportuno stabilire gli importi delle cauzioni che garantiscono l'osservanza degli obblighi degli operatori;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2225/92 è modificato come segue:

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, il quantitativo del bilancio previsio-

nale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 10 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996. »;

2) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 2*

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per l'approvvigionamento di Madera in luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato a 12,08 ECU/100 kg. »;

3) all'articolo 4, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Le domande di certificati sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Le domande sono ammissibili soltanto se:

a) il quantitativo richiesto non supera la quantità massima disponibile di luppolo pubblicata dal Portogallo;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato che costituito una cauzione di 3,02 ECU/100 kg. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 91.

<sup>(4)</sup> GU n. L 182 del 16. 7. 1994, pag. 18.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1480/95 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2224/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie nel settore del luppolo**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche in favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2224/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3102/94 <sup>(4)</sup>, ha fissato i quantitativi di luppolo, all'interno del bilancio previsionale di approvvigionamento, che beneficiano dell'esonero del dazio doganale applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, nonché il tasso degli aiuti; che è opportuno fissare tali quantitativi e l'aiuto per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il luppolo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2224/92 è modificato come segue:

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

1) il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

In applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di luppolo di cui al codice NC 1210, che beneficia dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi, ovvero dell'aiuto comunitario, è fissato a 500 tonnellate per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.»;

2) il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 2*

L'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92 per l'approvvigionamento delle isole Canarie in luppolo proveniente dal mercato comunitario, conformemente al bilancio previsionale, è fissato a 12,08 ECU/100 kg.»

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 89.

<sup>(4)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 18.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1481/95 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2168/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda le patate (bilancio previsionale)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, con il regolamento (CEE) n. 2168/92 <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3099/94 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina per la campagna 1994/1995; che occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina per la campagna 1995/1996; che occorre stabilire tale bilancio in funzione del fabbisogno di tali isole e tenendo conto in particolare delle correnti di scambio tradizionali;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario fissare, per la campagna 1995/1996, l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che tale approvvigionamento avvenga a condizioni equivalenti, per l'utilizzazione finale, al vantaggio risultante dall'esonero dai dazi doganali applicabili all'importazione per le patate da semina originarie dei paesi terzi; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, delle spese di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2168/92 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, che fruisce dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta nelle isole Canarie in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissata a 12 000 t per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996.»

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*« Articolo 2*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità, conformemente al bilancio previsionale. L'aiuto è fissato a 4,226 ECU/100 kg.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(3)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 44.<sup>(4)</sup> GU n. L 328 del 20. 12. 1994, pag. 13.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1482/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

**che stabilisce i tassi di conversione da applicare in via transitoria nel quadro della tariffa doganale comune per i prodotti dei settori agricoli e per alcune merci ottenute dalla trasformazione di tali prodotti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round (<sup>(1)</sup>), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi fissati in ecu dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (<sup>(2)</sup>), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3115/94 della Commissione (<sup>(3)</sup>), devono essere convertiti in moneta nazionale avvalendosi del tasso stabilito dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (<sup>(4)</sup>), modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2913/92 prevede che l'applicazione dell'articolo 18 dello stesso regolamento lascia impregiudicate le disposizioni specifiche adottate in altri settori; che, di conseguenza, conformemente al regolamento (CEE) n. 1167/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica l'allegato IV del regolamento (CEE) n. 816/70 che prevede disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e la tariffa doganale comune per quanto concerne il tasso di cambio applicabile ai dazi doganali su taluni vini (<sup>(5)</sup>), il tasso di conversione agricolo si applica ai vini non spumanti di cui ai codici Nc da 2204 21 11 a 2204 21 99 e dei codici NC da 2204 29 12 a 2204 29 99;

considerando che, in applicazione dell'accordo raggiunto nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, a partire dal 1° luglio 1995 la maggior parte dei dazi all'importazione è espressa in ecu per i prodotti agricoli e per le merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli; che, per evitare sviamenti di traffico, è necessario convertire in moneta nazionale i dazi espressi in ecu, applicando un tasso di conversione aggiornato con maggiore frequenza rispetto a quella prevista dall'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92;

considerando che la Commissione intende proporre, a tal fine, una modifica dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92, intesa ad istituire, a partire dal 1° luglio 1996, un tasso mensile abbinato ad un dispositivo di salvaguardia; che, per agevolare il passaggio al regime risultante dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati dell'Uruguay Round, è opportuno prevedere che le disposizioni di cui è proposta l'applicazione generalizzata a partire dal 1° luglio 1996 si applichino nei settori agricoli a partire dal 1° luglio 1995;

considerando che, di conseguenza, è in vigore in via transitoria un sistema di riscossione di importi agricoli all'importazione basato su due tassi di conversione diversi, a seconda che detti importi siano fissati direttamente in ecu nella tariffa doganale comune o meno;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga al regolamento (CEE) n. 1167/76 e all'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2913/92, il disposto del paragrafo 2 si applica fino al 30 giugno 1996 per quanto riguarda i prodotti dei codici della nomenclatura combinata precisati in allegato.

2. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali da applicare allo scopo di stabilire la classificazione tariffaria delle merci e i dazi applicabili all'importazione è fissato una volta al mese. I tassi da utilizzare per questa conversione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, per il penultimo giorno di quotazione del mese. Essi si applicano per l'intero mese successivo.

Tuttavia, qualora il tasso applicabile all'inizio del mese differisca di oltre il 5 % rispetto al tasso pubblicato per il penultimo giorno di quotazione precedente il giorno 15 dello stesso mese, a partire dal 15 fino alla fine del mese si applica quest'ultimo tasso.

Ai sensi del presente regolamento, per giorno di quotazione si intende qualsiasi giorno, escluso il 31 dicembre, per il quale la Commissione fissa un tasso di cambio dell'ecu.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

(<sup>1</sup>) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

(<sup>2</sup>) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

(<sup>3</sup>) GU n. L 345 del 31. 12. 1994, pag. 1.

(<sup>4</sup>) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(<sup>5</sup>) GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 42.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO*

Codici NC dei prodotti e delle merci di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1482/95

- Tutti i codici NC dei capitoli 1, 2 e 4.
  - I codici NC che iniziano per: 0504, 0505 10 90, 0505 90, 0509 00 90 o per 0511.
  - Tutti i codici NC dei capitoli da 6 a 8.
  - I codici NC del capitolo 9, salvo i codici che iniziano per 0903.
  - Tutti i codici NC dei capitoli da 10 a 12.
  - I codici NC del capitolo 13, salvo quelli che iniziano per 1301, 1302 11 00, 1302 19 10, 1302 19 99, 1302 32 90 o 1302 39 00.
  - Tutti i codici NC dei capitoli da 15 a 19.
  - I codici NC del capitolo 20, escluse le foglie di vite, i germogli di luppolo e le altre parti commestibili di piante di cui ai codici NC 2001 90 96 e 2008 99 99.
  - Tutti i codici NC del capitolo 21.
  - I codici NC del capitolo 22, escluso il codice NC 2201 90 00.
  - Tutti i codici dei capitoli 23 e 24.
  - I codici NC che iniziano per 2905 43 00 o 2905 44.
  - I codici NC che iniziano per 3501, escluso il 3501 90 10, o per 3505, escluso il 3505 10 50.
  - I codici NC che iniziano per 3502 10 91, 3502 10 99, 3502 90 51 o per 3502 90 59.
  - I codici NC che iniziano per 3809 10 o per 3823 60.
  - I codici NC che iniziano per 5301 o per 5302.
-

## REGOLAMENTO (CE) N. 1483/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2165/92 recante modalità d'applicazione delle misure specifiche a favore di Madera e delle Azzorre per quanto riguarda le patate e la cicoria**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2165/92 è modificato come segue :

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 1*

Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, la quantità del bilancio previsionale di approvvigionamento di patate da semina di cui al codice NC 0701 10 00, che fruisce dell'esonero dal dazio doganale applicabile all'importazione diretta a Madera in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario, è fissata a 1 500 t per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996. »

considerando che, in applicazione degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92, con il regolamento (CEE) n. 2165/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1759/94 <sup>(4)</sup>, la Commissione ha fissato il quantitativo del bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in patate da semina per la campagna 1994/1995; che occorre fissare il bilancio previsionale di approvvigionamento di Madera in patate da semina per la campagna 1995/1996; che occorre stabilire tale bilancio in funzione del fabbisogno di tale isola e tenendo conto in particolare delle correnti di scambio tradizionali;

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente :

*« Articolo 2*

In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è concesso un aiuto per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal mercato della Comunità, conformemente al bilancio previsionale. L'aiuto è fissato a 4,226 ECU/100 kg. »

considerando che, in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario fissare, per la campagna 1995/1996, l'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di Madera in patate da semina provenienti dal resto della Comunità, in modo da garantire che tale approvvigionamento avvenga a condizioni equivalenti, per l'utilizzatore finale, al vantaggio risultante dall'esonero dai dazi doganali applicabili all'importazione per le patate da semina originarie dei paesi terzi; che tali aiuti devono essere fissati tenendo conto, in particolare, delle spese di approvvigionamento a partire dal mercato mondiale; che altresì è opportuno fissare l'ammontare della cauzione che garantisce il rispetto degli obblighi degli operatori;

3) All'articolo 4, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente :

« b) se è fornita la prova, entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di certificato, che l'interessato ha costituito una cauzione di 2,113 ECU/100 kg. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 217 del 31. 7. 1992, pag. 29.

<sup>(4)</sup> GU n. L 183 del 19. 7. 1994, pag. 16.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1484/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

**che stabilisce le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e fissa dazi addizionali all'importazione nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4 e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 10,

considerando che, a decorrere dal 1° luglio 1995, i regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75 e (CEE) n. 2783/75 assoggettano l'importazione, all'aliquota del dazio previsto nella tariffa doganale comune, di uno o più dei prodotti disciplinati dai suddetti regolamenti al pagamento di un dazio addizionale, se sono soddisfatte alcune condizioni derivanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nell'ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, tranne qualora le importazioni rischino di perturbare il mercato comunitario o gli effetti siano sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito; che questi dazi all'importazione addizionali possono essere imposti in particolare quando i prezzi all'importazione sono inferiori al prezzo limite;

considerando che è quindi necessario stabilire le modalità di applicazione di tale regime per i settori del pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e pubblicare i rispettivi prezzi limite;

considerando che i prezzi all'importazione di cui si deve tener conto per l'imposizione di un dazio all'importazione addizionale dovrebbero essere verificati in base ai prezzi rappresentativi del prodotto di cui trattasi sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione; che è necessario disporre che gli Stati membri trasmettano a intervalli regolari i prezzi delle diverse fasi di commercializzazione per consentire la fissazione dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali corrispondenti;

considerando che l'importatore ha la possibilità di scegliere che il dazio addizionale sia calcolato su una base diversa dal prezzo rappresentativo; che tuttavia in tal caso è opportuno prevedere la costituzione di una cauzione pari all'importo dei dazi addizionali che l'importatore avrebbe pagato se il calcolo fosse stato effettuato sulla base dei prezzi rappresentativi; che la cauzione sarà svincolata se, entro determinati termini, verrà fornita la prova che sono state rispettate le condizioni di smercio della partita; che, nel quadro dei controlli a posteriori, è opportuno precisare che si procede al recupero dei dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio<sup>(5)</sup>, che istituisce un codice doganale comunitario; che è pertanto ragionevole prevedere che, nel quadro dei vari controlli, i dazi dovuti siano maggiorati di un interesse;

considerando che le disposizioni del regolamento n. 163/67/CEE della Commissione, del 26 giugno 1967, che fissa l'importo supplementare applicabile alle importazioni di prodotti avicoli in provenienza dai paesi terzi<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3821/92<sup>(7)</sup>, sono sostituite dalle disposizioni del presente regolamento; che è quindi opportuno abrogare il regolamento suddetto con effetto alla data di entrata in vigore dell'accordo sull'agricoltura dell'Uruguay Round;

considerando che il controllo regolare dei dati sui quali è basata la verifica dei prezzi all'importazione per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di sottoporre le importazioni

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 104.

<sup>(5)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. 129 del 28. 6. 1967, pag. 2577/67.

<sup>(7)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 24.

di taluni prodotti ai dazi addizionali, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine; che occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali corrispondenti per tali prodotti;

considerando che i dazi addizionali non possono essere in particolare imposti alle importazioni effettuate su contingenti tariffari concessi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round;

considerando che il comitato di gestione per il pollame e le uova non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 5, paragrafo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2783/75, di seguito denominati «dazi addizionali», sono applicati ai prodotti elencati nell'allegato I e originari dei paesi ivi indicati.

I corrispondenti prezzi limite di cui all'articolo 5, paragrafo 2 dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2783/75 figurano nell'allegato II.

#### Articolo 2

1. I prezzi rappresentativi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma dei regolamenti (CEE) n. 2771/75 e (CEE) n. 2777/75 e all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 2783/75 vengono stabiliti regolarmente tenendo conto in particolare:

- dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi,
- dei prezzi franco frontiera della Comunità,
- dei prezzi praticati nella Comunità nelle diverse fasi di commercializzazione dei prodotti importati.

Essi figurano nell'allegato I.

2. Gli Stati membri comunicano ogni lunedì alla Commissione i prezzi di cui al paragrafo 1, terzo trattino per le partite rappresentative dei prodotti elencati nell'allegato II.

#### Articolo 3

1. Per la determinazione del dazio addizionale l'importatore può chiedere che venga applicato il prezzo cif all'importazione della partita considerata, qualora quest'ul-

timo sia superiore al prezzo rappresentativo applicabile di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

L'applicazione del prezzo cif all'importazione alla spedizione considerata per la quale è calcolato il dazio addizionale è subordinata alla presentazione alle autorità competenti dello Stato membro, da parte dell'interessato, delle prove seguenti:

- il contratto d'acquisto o prova equivalente,
- il contratto di assicurazione,
- la fattura,
- il certificato di origine (se del caso),
- il contratto di trasporto,
- in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico.

2. Nel caso contemplato al paragrafo 1, l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione<sup>(1)</sup>, pari agli importi dei dazi addizionali che avrebbe pagato se questi ultimi fossero stati calcolati sulla base del prezzo rappresentativo applicabile al prodotto in questione.

L'importatore dispone di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, entro un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1. In caso di inosservanza di uno dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata. Il termine di quattro mesi può essere tuttavia prorogato dall'autorità competente di non oltre tre mesi su richiesta debitamente motivata dell'importatore.

La cauzione costituita è svincolata se vengono presentate alle autorità doganali prove adeguate sulle condizioni di smercio.

In caso contrario la cauzione viene incamerata a titolo di pagamento dei dazi addizionali.

Se in occasione di una verifica le autorità competenti constatano che le disposizioni del presente articolo non sono state rispettate, esse riscuotono i dazi dovuti conformemente all'articolo 220 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Per fissare l'importo dei dazi da riscuotere o che rimangono da riscuotere, si tiene conto di un interesse calcolato dalla data di immissione della merce in libera pratica alla data di riscossione. Il tasso di interesse applicato è quello praticato nel diritto nazionale per le operazioni di recupero degli importi dovuti.

3. Se non è stata effettuata la richiesta di cui al paragrafo 1, il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per l'imposizione di un dazio addizionale è il prezzo rappresentativo di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

<sup>(1)</sup> GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

*Articolo 4*

1. Qualora la differenza tra il prezzo limite di cui all'articolo 1, paragrafo 2 e il prezzo all'importazione da prendere in considerazione per fissare il dazio addizionale conformemente all'articolo 3, paragrafo 1 o 3

- a) sia inferiore o pari al 10 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale a zero;
- b) sia superiore al 10 % ma inferiore o pari al 40 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 30 % dell'importo eccedente il 10 %;
- c) sia superiore al 40 % ma inferiore o pari al 60 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 50 % dell'importo eccedente il 40 %, maggiorato del dazio addizionale di cui alla lettera b);
- d) sia superiore al 60 % ma inferiore o pari al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è uguale al 70 % dell'importo eccedente il 60 %, maggiorato dai dazi addizionali di cui alle lettere b) e c);
- e) sia superiore al 75 % del prezzo limite, il dazio addizionale è pari al 90 % dell'importo eccedente il 75 %, maggiorato dei dazi addizionali di cui alle lettere b), c) e d).

2. I dazi addizionali corrispondenti ai prezzi rappresentativi fissati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, figurano nell'allegato I.

*Articolo 5*

In caso di necessità la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di sua iniziativa, può modificare l'allegato I.

Tuttavia, essa può modificare i prezzi rappresentativi soltanto se variano almeno del 5 % rispetto ai prezzi stabiliti.

*Articolo 6*

I dazi addizionali fissati nell'allegato I non si applicano alle importazioni effettuate ai sensi del regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione <sup>(1)</sup> e (CE) n. 1474/95 della Commissione <sup>(2)</sup>.

*Articolo 7*

Il regolamento n. 163/67/CEE è abrogato.

*Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 156 del 23. 6. 1994, pag. 9.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 19 della presente Gazzetta ufficiale.



## ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo ECU/100 kg	Dazio addizionale ECU/100 kg	Origine ( <sup>1</sup> )
0207 41 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	185	38	01
		220	24	02
		240	18	03
0408 11 80	Tuorli essiccati	225	25	04

(<sup>1</sup>) Origine delle importazioni :

01 Cina

02 Brasile

03 Thailandia

04 Canada, Stati Uniti

## ALLEGATO II

Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg	Codice NC	Prezzo limite ECU/100 kg
0105 11 11	8 588,0	0207 39 65	100,0
0105 11 19	8 588,0	0207 39 67	78,3
0105 11 91	8 588,0	0207 39 71	463,4
0105 11 99	8 588,0	0207 39 73	331,9
0105 19 10	3 242,3	0207 39 75	309,7
0105 19 90	14 525,0	0207 39 77	164,2
0105 91 00	55,8	0207 41 10	333,5
0105 99 10	115,1	0207 41 11	251,1
0105 99 20	185,9	0207 41 21	97,5
0105 99 30	147,8	0207 41 31	80,0
0105 99 50	133,3	0207 41 41	235,7
0207 10 11	142,3	0207 41 51	158,9
0207 10 15	100,2	0207 41 71	316,6
0207 10 19	128,5	0207 41 90	143,4
0207 10 31	170,0	0207 42 10	329,9
0207 10 39	250,0	0207 42 11	337,8
0207 10 51	158,8	0207 42 31	80,8
0207 10 55	185,1	0207 42 41	280,0
0207 10 59	173,5	0207 42 51	111,1
0207 10 71	207,1	0207 42 59	172,7
0207 10 79	257,3	0207 42 71	233,3
0207 10 90	173,2	0207 42 90	131,3
0207 21 10	98,8	0207 43 11	465,3
0207 21 90	131,2	0207 43 15	354,5
0207 22 10	177,7	0207 43 21	100,0
0207 22 90	179,8	0207 43 23	133,3
0207 23 11	170,1	0207 43 31	107,8
0207 23 19	167,9	0207 43 41	81,1
0207 23 51	200,0	0207 43 51	432,4
0207 23 59	248,2	0207 43 53	308,3
0207 23 90	204,5	0207 43 61	309,7
0207 39 11	339,8	0207 43 63	166,0
0207 39 13	100,0	0207 43 71	234,5
0207 39 15	180,0	0207 43 81	500,0
0207 39 21	227,1	0207 43 90	163,2
0207 39 23	158,1	0209 00 90	135,8
0207 39 25	310,7	1602 39 11	318,6
0207 39 27	100,0	0407 00 11	935,9
0207 39 31	339,0	0407 00 19	743,6
0207 39 33	342,3	0407 00 30	52,7
0207 39 41	279,9	0408 11 80	343,3
0207 39 43	142,9	0408 19 81	69,6
0207 39 45	177,8	0408 19 89	111,9
0207 39 47	200,0	0408 91 80	271,4
0207 39 51	216,7	0408 99 80	59,7
0207 39 53	435,3	3502 10 91	521,5
0207 39 55	423,2	3502 10 99	51,7
0207 39 61	133,3		

**REGOLAMENTO (CE) N. 1485/95 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1995

**relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

considerando che, per i tori, vacche e giovenche diversi da quelli destinati alla macellazione, della razza pezzata del Simmental e delle razze di Schwyz e di Friburgo, come per le vacche e le giovenche diverse da quelle destinate alla macellazione, delle razze grigia, bruna, gialla, pezzata del Simmental e del Pinzgau, la Comunità si è impegnata, con l'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, ad aprire contingenti tariffari annuali di 20 000 capi e di 5 000 capi al dazio doganale rispettivamente del 6 % e del 4 %; che il contingente di 20 000 capi è stato deconsolidato e sostituito da un contingente tariffario di 5 000 capi allo stesso dazio dalla decisione 95/136/CE del Consiglio, del 14 marzo 1995, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e l'Austria ai sensi dell'articolo XXVIII del GATT<sup>(3)</sup>; che è pertanto opportuno aprire detti contingenti e definire le modalità d'applicazione per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti a tutti gli operatori interessati della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dei dazi doganali previsti per tali contingenti a tutte le importazioni degli animali considerati fino all'esaurimento del volume degli stessi contingenti;

considerando che tale regime si fonda sull'attribuzione, da parte della Commissione, dei quantitativi disponibili agli operatori tradizionali (prima parte) e agli operatori interessati al commercio degli animali della specie bovina (seconda parte); che è opportuno prevedere l'attribuzione della prima parte agli importatori tradizionali proporzionalmente al numero di animali importati nell'ambito dello stesso tipo di contingente nel periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995, nonché agli impor-

tatori tradizionali dei nuovi Stati membri; che per l'attribuzione della seconda parte, allo scopo di evitare operazioni speculative e tenuto conto della natura della destinazione, occorre prendere in considerazione come quantitativi di riferimento i quantitativi di una certa consistenza rappresentativi degli scambi con i paesi terzi; che, per tutti gli operatori dei nuovi Stati membri, gli animali importati devono provenire da paesi che, secondo l'anno di importazione, vanno per loro considerati come paesi terzi;

considerando che, fatte salve le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, che stabilisce le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(5)</sup>;

considerando che, per l'attuazione degli accordi summenzionati, è necessario procedere, anteriormente al 1° luglio 1995, ad una rielaborazione delle modalità particolari del regime dei titoli d'importazione nel settore delle carni bovine, attualmente definite dal regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1084/94<sup>(7)</sup>; che, per evitare problemi nell'applicazione pratica dei contingenti di cui trattasi, è opportuno non applicare tale regolamento e prevedere, nel presente regolamento, le modalità particolari per i titoli di importazione richiesti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario<sup>(8)</sup>, modificato dall'atto di adesione dell'Autria, della Finlandia e della Svezia, prevede, all'articolo 82, una vigilanza doganale per le merci immesse in libera pratica che fruiscono di un dazio all'importazione ridotto, a motivo della loro utilizzazione per fini particolari; che occorre sottoporre gli animali importati ad un controllo di non abbattimento durante un certo periodo; che è opportuno chiedere la costituzione di una cauzione onde garantire che gli animali non vengano abbattuti;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.<sup>(2)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 22. 4. 1995, pag. 41.<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.<sup>(6)</sup> GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.<sup>(7)</sup> GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 30.<sup>(8)</sup> GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i seguenti contingenti tariffari :

Numero d'ordine	Codice NC <sup>(1)</sup>	Designazione delle merci	Volume del contingente	Aliquota del dazio doganale
09.0001	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69	Vacche e giovenche, escluse quelle da macello, delle seguenti razze di montagna : razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau	5 000	6 %
09.0003	ex 0102 90 05 ex 0102 90 29 ex 0102 90 49 ex 0102 90 59 ex 0102 90 69 ex 0102 90 79	Tori, vacche e giovenche esclusi quelli da macello, della razza pezzata del Simmental, della razza di Schwyz e della razza di Frigurgo	5 000	4 %

<sup>(1)</sup> Codici Taric nell'allegato I.

2. Ai fini del presente regolamento si considerano non destinati alla macellazione gli animali di cui al paragrafo 1 che non vengono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Possono nondimeno essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente comprovati.

3. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario con il numero d'ordine 09.0003 è subordinata alla presentazione :

— per i tori, di un certificato di ascendenza ;

— per le femmine, di un certificato di ascendenza ovvero di un certificato di iscrizione nel libero genealogico attestante la purezza della razza.

*Articolo 2*

1. I due volumi contingentali di cui all'articolo 1, paragrafo 1 sono suddivisi in due parti, rispettivamente dell'80 %, pari a 4 000 capi, e del 20 %, pari a 1 000 capi :

a) la prima parte (80 %) è ripartita tra :

— gli importatori della Comunità come composta al 31 dicembre 1994, che possono comprovare di avere importato animali oggetto dei presenti contingenti nel periodo compreso tra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995,

e

— gli importatori dei nuovi Stati membri che possono comprovare di aver importato nello Stato membro in cui sono stabiliti, durante il periodo compreso tra

il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995, animali dei codici NC di cui all'allegato I provenienti da paesi che, secondo l'anno d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi ;

b) la seconda parte (20 %) è riservata ai richiedenti che possono comprovare di aver importato, durante il periodo compreso tra il 1° luglio 1994 e il 30 giugno 1995, almeno 15 animali vivi della specie bovina di cui al codice Nc 0102 dei paesi che, secondo l'anno d'importazione, sono da considerarsi per loro come paesi terzi.

Gli importatori devono essere iscritti in un registro nazionale dell'IVA.

2. La ripartizione della prima parte fra i diversi importatori di cui al paragrafo 1, lettera a), è effettuata proporzionalmente alle importazioni nell'ambito dello stesso contingente nel periodo compreso fra il 1° luglio 1992 e il 30 giugno 1995 o proporzionalmente ai quantitativi richiesti se questi sono inferiori alle importazioni del periodo suddetto. La ripartizione della seconda parte è invece effettuata proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli importatori aventi diritto menzionati al paragrafo 1, lettera b). In quest'ultimo caso :

a) le domande di dazi d'importazione concernenti quantitativi superiori a 50 capi sono automaticamente ridotte a tale cifra ;

b) le domande che comportano dazi d'importazione e riguardano un quantitativo inferiore a 15 capi non sono prese in considerazione ;

c) i quantitativi non attribuiti, data la limitazione ad un minimo di 15 capi, sono attribuiti mediante sorteggio con un numero di 15 capi a partita.

3. I capi eventualmente non richiesti a titolo di una delle due parti dello stesso contingente tariffario di cui al paragrafo 1 sono automaticamente trasferiti all'altra parte del contingente in questione.

4. La prova di importazione è fornita esclusivamente tramite documenti doganali di immissione in libera pratica debitamente visitati dalle autorità doganali.

### Articolo 3

1. La domanda di dazio all'importazione può essere presentata unicamente nello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

2. Una sola domanda per contingente può essere inoltrata da uno stesso interessato e deve riguardare soltanto una delle due parti dello stesso contingente tariffario.

Se un richiedente inoltra più di una domanda per lo stesso contingente, tutte le sue domande sono irricevibili.

3. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, ogni domanda deve pervenire alle autorità competenti entro il 24 luglio 1995 accompagnata dalla prova di cui all'articolo 2, paragrafo 4.

Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro l'11 agosto 1995:

— il numero di richiedenti e il numero di capi richiesti, per ciascuna categoria di importatori;

— la media delle importazioni precedenti effettuate da ciascun richiedente nell'ambito dei quantitativi riservati agli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a).

4. Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, vanno inviate all'indirizzo indicato nell'allegato II.

### Articolo 4

La Commissione comunica tempestivamente agli Stati membri i quantitativi che devono essere assegnati a ciascun richiedente, se del caso sotto forma di percentuale della rispettiva richiesta iniziale o delle importazioni effettuate precedentemente.

### Articolo 5

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.

2. La domanda del titolo d'importazione può essere presentata soltanto all'autorità competente dello Stato membro presso il quale il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Sulla base delle comunicazioni della Commissione in merito all'assegnazione dei quantitativi, i titoli d'importazione sono rilasciati tempestivamente su richiesta e al nome degli operatori che hanno ottenuto diritti all'importazione. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione, da parte del richiedente, di una cauzione di 25 ECU per ogni capo.

La cauzione è svincolata non appena i titoli sono restituiti all'organismo emittente, con le annotazioni delle autorità doganali che hanno constatato l'importazione degli animali.

4. I titoli d'importazione rilasciati sono validi per un periodo di 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88. La loro validità scade comunque il 30 giugno 1996.

5. Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio dei contingenti tariffari soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

Non si applicano l'articolo 8, paragrafo 4 e l'articolo 14, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88.

### Articolo 6

1. Il controllo di non abbattimento degli animali importati nel periodo di quattro mesi decorrente dalla data di immissione in libera pratica viene effettuato conformemente alle disposizioni dell'articolo 82 del regolamento (CEE) n. 2913/92.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92, l'importatore deposita una cauzione di 1367 ECU/t presso le autorità doganali competenti per garantire il rispetto dell'obbligo di non abbattimento.

La cauzione è immediatamente svincolata se viene fornita la prova alle autorità doganali competenti che gli animali:

- a) sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica oppure
- b) sono stati abbattuti prima dello scadere di tale periodo per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

### Articolo 7

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine;
- b) nella casella 16, i codici NC di cui all'allegato I;

c) nella casella 20 una delle diciture seguenti :

- Razas alpinas y de montaña [Reglamento (CE) n° 1485/95],
- Alpine racer og bjergracer (forordning (EF) nr. 1485/95),
- Höhenrassen (Verordnung (EG) Nr. 1485/95),
- Αλπικές και ορεβίσιες φυλές [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1485/95],
- Alpine and mountain breeds (Regulation (EC) No 1485/95),
- Races alpines et de montagne [règlement (CE) n° 1485/95],
- Razze alpine e di montagna [regolamento (CE) n. 1485/95],
- Bergrassen [Verordening (EG) nr. 1485/95],
- Raças alpinas e de montanha [Regulamento (CE) n° 1485/95],
- Alppi- ja vuoristorotuja [asetus (EY) N:o 1485/95],
- Alp- och bergraser (förordning (EG) nr 1485/95).

#### Articolo 8

L'autorità competente trasmette all'inizio di ogni mese, dopo la restituzione dei titoli di cui all'articolo 5, paragrafo 3, le informazioni relative ai quantitativi e l'origine degli animali importati nel corso del mese precedente.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

Queste comunicazioni sono trasmesse tramite fax all'indirizzo indicato nell'allegato III.

#### Articolo 9

1. I quantitativi che non hanno costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione al 31 marzo 1996 costituiscono oggetto di un'ultima attribuzione, riservata agli importatori interessati che hanno chiesto titoli d'importazione per tutti i quantitativi cui avevano diritto, senza tener conto delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1.

2. A tal fine gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 10 aprile 1996, all'indirizzo indicato nell'allegato II, i quantitativi che non hanno costituito oggetto di titoli d'importazione nonché i dati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. La Commissione effettua l'attribuzione mediante sorteggio per partite di 15 capi e ne comunica i risultati agli Stati membri entro il 17 aprile 1996.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6 e 7.

#### Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

## Codici Taric

Numero d'ordine	Codice NC	Codice Taric	
09.0001	ex 0102 90 05	0102 90 05*20 *40	
	ex 0102 90 29	0102 90 29*20 *40	
	ex 0102 90 49	0102 90 49*20 *40	
	ex 0102 90 59	0102 90 59*11 *19 *31 *39	
	ex 0102 90 69	0102 90 69*10 *30	
	09.0003	ex 0102 90 05	0102 90 05*30 *40 *50
		ex 0102 90 29	0102 90 29*30 *40 *50
		ex 0102 90 49	0102 90 49*30 *40 *50
		ex 0102 90 59	0102 90 59*21 *29 *31 *39
		ex 0102 90 69	0102 90 69*20 *30
ex 0102 90 79		0102 90 79*21 *29	

*ALLEGATO II*

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG XXI B-6 — Economia tariffaria

Telefax (32-2) 296 33 06.  
  
—————*ALLEGATO III*

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI D-2 — Carni bovine e ovine

Telefax (32-2) 295 36 13.  
  
—————



## REGOLAMENTO (CE) N. 1486/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per taluni prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 del settore delle carni suine per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia e dal regolamento (CE) n. 3290/94<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, l'articolo 11, paragrafo 1 e l'articolo 22,

considerando che, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità ha negoziato vari accordi, in particolare l'accordo sull'agricoltura; che tale accordo, tra l'altro, programma su un periodo di sei anni l'accesso al mercato comunitario di taluni prodotti del settore delle carni suine provenienti da paesi terzi; che occorre quindi definire le modalità d'applicazione specifiche del regime d'importazione per il settore delle carni suine nel periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996;

considerando che l'accordo esige l'abolizione dei prelievi variabili all'importazione con la trasformazione in dazi doganali di tutte le misure che limitano le importazioni di prodotti agricoli;

considerando che, per la gestione del regime, è opportuno avvalersi di titoli d'importazione; che a tal fine è necessario definire, in particolare, le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli, in deroga all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione, del 16 novembre 1988, recante modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(4)</sup>; che inoltre i titoli devono essere rilasciati dopo un periodo di riflessione, applicando eventualmente una percentuale unica di accettazione; che, nell'interesse degli operatori, è opportuno prevedere la possibilità di ritirare la domanda di titoli dopo la fissazione del coefficiente di accettazione;

considerando che, per garantire un flusso regolare delle importazioni, occorre definire i prodotti soggetti al regime d'importazione nonché scaglionare sul periodo dal 1°

luglio 1995 al 30 giugno 1996 i quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento;

considerando che, per una gestione efficace del regime, è opportuno fissare a 40 ECU/100 kg la cauzione relativa ai titoli d'importazione nel quadro di tale regime; che, dati i rischi di speculazione connessi alla natura del regime nel settore delle carni suine, è opportuno subordinare al rispetto di condizioni precise l'accesso degli operatori al regime in causa;

considerando che è opportuno far presente agli operatori che i titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie attualmente vigenti nella Comunità;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996 sono aperti i contingenti tariffari d'importazione indicati nell'allegato I, alle condizioni e per i gruppi di prodotti definiti nello stesso allegato.

#### Articolo 2

Ai sensi del presente regolamento, per i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 di cui ai gruppi G 2 e G 3 dell'allegato I si considerano:

- « lombate disossate », le lombate e i pezzi di lombate disossate, senza il filetto, con o senza la cotenna e il lardo;
- filetto « mignon », il pezzo comprendente la carne dei muscoli « musculus major psoas » e « musculus minor psoas », con o senza testa, anche non rifilato.

#### Articolo 3

I contingenti di cui all'articolo 1 sono ripartiti in quote trimestrali del 25 % applicabili il 1° luglio, il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile.

<sup>(1)</sup> GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

#### Articolo 4

Ai titoli d'importazione di cui all'articolo 1 si applica la disciplina di seguito precisata:

- a) il richiedente di un titolo d'importazione deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di dimostrare, con soddisfazione delle autorità competenti degli Stati membri, che svolge da almeno 12 mesi un'attività commerciale con i paesi terzi nel settore delle carni suine; sono tuttavia esclusi dal beneficio del regime i dettaglianti e i ristoratori che vendono i loro prodotti al consumatore finale;
- b) la domanda di titolo deve menzionare soltanto uno dei numeri di gruppi definiti nell'allegato I; essa può riguardare più prodotti di diversi codici della nomenclatura combinata, originari di un solo paese; in tal caso, tutti i codici della nomenclatura combinata vanno indicati nella casella 16 e la loro designazione nella casella 15. Per il gruppo G 2, la domanda di titolo deve riguardare non meno di 20 tonnellate e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 3; per il gruppo G 3, la domanda di titolo deve riguardare non meno di una tonnellata e non più del 10 % del quantitativo disponibile per il periodo di cui all'articolo 3;
- c) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo obbliga ad importare da tale paese;
- d) la domanda di titolo e il titolo recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

- Reglamento (CE) n° ...,
- Forordning (EF) nr. ...,
- Verordnung (EG) Nr. ...,
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ...,
- Regulation (EC) No ...,
- Règlement (CE) n° ...,
- Regolamento (CE) n. ...,
- Verordening (EG) nr. ...,
- Regulamento (CE) n° ...,
- Asetus (EY) N:o ...,
- Förordning (EG) nr ...;

- e) il titolo reca, nella casella 24, una delle seguenti diciture:

Dazio doganale fissato a ... in applicazione del

- Reglamento (CE) n° ...,
- Forordning (EF) nr. ...,
- Verordnung (EG) Nr. ...,
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. ...,
- Regulation (EC) No ...,

- Règlement (CE) n° ...,
- Regolamento (CE) n. ...,
- Verordening (EG) nr. ...,
- Regulamento (CE) n° ...,
- Asetus (EY) N:o ...,
- Förordning (EG) nr ...

#### Articolo 5

1. La domanda di titolo deve essere presentata obbligatoriamente nei primi dieci giorni di ciascuno dei periodi di cui all'articolo 3.
2. La domanda di titolo è ricevibile soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo in corso, non ha presentato né presenterà domande relative ai prodotti di cui allo stesso gruppo dell'allegato I, né nello Stato membro di presentazione della domanda, né in un altro Stato membro.

Qualora un richiedente presenti più domande relative a prodotti di uno stesso gruppo dell'allegato I, tutte le sue domande sono irricevibili; tuttavia, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti di uno stesso gruppo dell'allegato I se tali prodotti sono originari di più paesi.

Le domande che riguardino ciascuna un solo paese d'origine devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, lettera b) e per l'applicazione della norma di cui al comma precedente.

3. Le domande di titoli d'importazione per tutti i prodotti di cui all'articolo 1 devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione di 40 ECU/100 kg.
4. Il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande presentate per ciascuno dei prodotti del gruppo di cui trattati. Tale comunicazione comprende l'elenco dei richiedenti e l'indicazione dei quantitativi richiesti.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telex o telefax il giorno lavorativo suindicato, compilando il modulo riportato nell'allegato II, qualora non sia stata presentata alcuna domanda, e i moduli riportati negli allegati II e III, qualora siano state inoltrate domande.

5. La Commissione decide quanto prima in che misura possa essere dato seguito alle domande di cui all'articolo 4.

Se i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli superano i quantitativi disponibili, la Commissione stabilisce una percentuale unica di accettazione dei quantitativi richiesti.

Qualora tale percentuale sia inferiore al 5 %, la Commissione può non dar seguito alle domande ; le cauzioni sono quindi svincolate immediatamente.

L'operatore può rinunciare alla domanda di titolo entro dieci giorni lavorativi a decorrere dalla pubblicazione della percentuale unica di accettazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, qualora l'applicazione di tale percentuale comporti la fissazione di un quantitativo inferiore a 20 tonnellate per il gruppo G 2 e inferiore a una tonnellata per il gruppo G 3. Gli Stati membri informano la Commissione al riguardo entro i cinque giorni successivi al ritiro della domanda e svincolano la cauzione immediatamente.

La Commissione determina l'entità del quantitativo residuo che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo, entro il periodo indicato all'articolo 1.

6. I titoli sono rilasciati quanto prima possibile dopo la decisione della Commissione.

7. I titoli possono essere utilizzati soltanto per i prodotti conformi a tutte le disposizioni veterinarie vigenti nella Comunità.

#### *Articolo 6*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3719/88, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo.

La validità dei titoli non può tuttavia estendersi oltre il 30 giugno dell'anno in cui sono stati rilasciati.

I titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento non sono trasferibili a terzi.

#### *Articolo 7*

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, si applica il regolamento (CEE) n. 3719/88.

Tuttavia, in deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento citato, il quantitativo importato ai sensi del presente regolamento non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra « 0 ».

#### *Articolo 8*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO I

Numero del gruppo	Codice NC	Designazione del prodotto		dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996
G 2	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	lombate e prosciutti disossati freschi, refrigerati o congelati	Quantitativi in tonnellate	5 667
			Dazi doganali ECU/t	250
G 3	ex 0203 19 55 ex 0203 29 55	filetti • mignon • freschi refrigerati o congelati	Quantitativi in tonnellate	833
			Dazi doganali ECU/t	300

## ALLEGATO II

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1486/95 — Importazioni GATT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

DG VI/D/3 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro : Speditore : Responsabile cui rivolgersi : Telefono : Telefax :		
Destinatario : DG VI/D/3 — Telefax : (32-2) 296 62 79 o 296 12 27		
Numero del gruppo	Quantitativo richiesto	
G 2		
G 3		

## ALLEGATO III

## Applicazione del regolamento (CE) n. 1486/95 — Importazioni GATT

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE DG VI/D/3 — Settore carni suine

Domanda di titoli d'importazione	Data	Periodo
Stato membro :		

*(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 2				
		Totale		

*(in tonnellate)*

Numero del gruppo	Codice NC	Richiedente (nome e indirizzo)	Quantitativo	Paese d'origine
G 3				
		Totale		

## REGOLAMENTO (CE) N. 1487/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

**che stabilisce il bilancio di approvvigionamento delle isole Canarie in prodotti del settore delle carni suine e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando che, in applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92, è necessario stabilire, nel settore delle carni suine e per la campagna di commercializzazione 1995/1996, da un lato, i quantitativi di carni e di prodotti trasformati del bilancio di approvvigionamento specifico che fruiscono dell'esonero dal dazio applicabile all'importazione dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo dell'arcipelago delle Canarie;

considerando che occorre fissare gli importi degli aiuti suddetti per l'approvvigionamento dell'arcipelago sia di carni sia di animali riproduttori originari del resto della Comunità; che tali aiuti devono essere fissati tenendo presenti, in particolare, i costi di approvvigionamento sul mercato mondiale, le condizioni determinate dalla posizione geografica dell'arcipelago e la base dei prezzi praticati all'esportazione verso i paesi terzi per gli animali o prodotti di cui trattasi;

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per le isole Canarie sono state stabilite dal regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2883/94 <sup>(4)</sup>;

considerando che, per ragioni di chiarezza, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 752/95 della Commissione, del 3 aprile 1995, che fissa gli aiuti per l'approvvigionamento delle Canarie in prodotti del settore delle carni suine nel quadro del regime previsto dagli articoli 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 1601/92, il regime d'approvvigionamento si applica a

decorrere dal 1° luglio; che occorre pertanto prevedere l'applicazione immediata delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, sono stabiliti nell'allegato I i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine che beneficiano dell'esonero del dazio applicabile all'importazione in provenienza dai paesi terzi o dell'aiuto comunitario.

### Articolo 2

1. Nell'allegato II è fissato l'aiuto di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per i prodotti compresi nel bilancio previsionale di approvvigionamento provenienti dal mercato della Comunità.

2. I prodotti per i quali è concesso l'aiuto sono designati conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione <sup>(6)</sup>, in particolare all'allegato, sezione 7.

### Articolo 3

Nell'allegato III sono fissati l'aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per la fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità, nonché il numero di animali per i quali l'aiuto è concesso.

### Articolo 4

Il regolamento (CE) n. 752/95 è abrogato.

### Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(3)</sup> GU n. L 296 del 17. 11. 1994, pag. 23.

<sup>(4)</sup> GU n. L 304 del 29. 11. 1994, pag. 18.

<sup>(5)</sup> GU n. L 75 del 4. 4. 1995, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Bilancio previsionale di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le isole  
Canarie per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di capi o quantità (in tonnellate)
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	—
ex 0203	Carni degli animali della specie suina domestica, congelate	19 000 (*)
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili di carne, di frattaglie o di sangue ; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	12 000
1602 20 90	Preparazioni e conserve di fegato di qualsiasi animale ad esclusione di oche ed anatre	600
	Altre preparazioni e conserve contenenti carni o frattaglie della specie suina domestica	
1602 41 10	Prosciutti e loro pezzi	4 000
1602 42 10	Spalle e loro pezzi	3 000
1602 49	Altri, compresi i miscugli	4 000

(\*) Di cui 5 000 tonnellate per il settore di trasformazione e/o condizionamento.



## ALLEGATO II

## Aiuti concessi per i prodotti provenienti dal mercato della Comunità

*(in ECU/100 kg peso netto)*

Codice dei prodotti	Importo dell'aiuto
0203 21 10 000	19
0203 22 11 100	28
0203 22 19 100	19
0203 29 11 100	19
0203 29 13 100	28
0203 29 15 100	19
0203 29 55 120	32
0203 29 55 190	32
0203 29 55 311	32
0203 29 55 391	32
1601 00 91 100	28
1601 00 99 100	19
1602 20 90 100	9
1602 41 10 210	32
1602 42 10 210	23
1602 49 11 190	—
1602 49 13 190	—
1602 49 19 190	19

NB: I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione.

## ALLEGATO III

**Fornitura alle isole Canarie di riproduttori di razza pura della specie suina originari della Comunità per il periodo dal 1° luglio 1995 al 30 giugno 1996**

Codice NC	Designazione delle merci	Numero di animali da fornire	Aiuto (in ECU/capo)
0103 10 00	Riproduttori di razza pura della specie suina <sup>(1)</sup> :		
	— animali maschi	160	483
	— animali femmine	3 000	423

<sup>(1)</sup> L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie pertinenti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1488/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1995**  
**recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore**  
**degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,

visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, in particolare gli articoli 3 e 4,

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95<sup>(5)</sup>, ha fissato la modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95<sup>(7)</sup>, ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95<sup>(9)</sup>, ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che la Commissione deve fissare i tassi della restituzione e i quantitativi massimi che possono benefi-

ciare della restituzione; che tali fissazioni devono essere effettuate per periodo di assegnazione dei titoli di esportazione e che possono essere riesaminate in funzione della congiuntura economica;

considerando che per garantire una gestione assolutamente accurata dei quantitativi da esportare è opportuno esigere un titolo di esportazione che comporti la fissazione anticipata della restituzione; che è altresì opportuno subordinare il rilascio di siffatti titoli a un termine di riflessione ed indicare i dati che vanno comunicati alla Commissione nonché la metodologia da seguire per tale comunicazione;

considerando che è opportuno che gli Stati membri designino i rispettivi organismi competenti per il rilascio dei titoli;

considerando che è opportuno subordinare altresì il rilascio dei titoli alla costituzione di una cauzione;

considerando che, entro i limiti di tolleranza, il quantitativo esportato che dà diritto al pagamento di una restituzione non può essere maggiore di quello per il quale è stato richiesto il titolo;

considerando che per salvaguardare la peculiare flessibilità delle esportazioni nel settore degli ortofrutticoli è opportuno che alcune operazioni possano beneficiare, sulla base di una domanda predisposta a posteriori, di una restituzione non fissata in anticipo;

considerando che occorre che gli Stati membri comunichino regolarmente alla Commissione talune informazioni relative alle domande di titoli;

considerando che è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione, del 17 marzo 1970, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2075/85<sup>(11)</sup> e riprenderne alcune disposizioni nel quadro del presente regolamento;

considerando che è opportuno garantire che i prodotti esportati che beneficiano delle restituzioni devono essere conformi, secondi i casi, alle norme comuni di qualità ed eventualmente alle prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi;

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.

<sup>(6)</sup> GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 88 del 20. 4. 1995, pag. 1.

<sup>(8)</sup> GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.

<sup>(10)</sup> GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.

<sup>(11)</sup> GU n. L 196 del 26. 7. 1985, pag. 25.

considerando che per le consegne relative al rifornimento di battelli e aeronavi assimilate ad un'esportazione fuori Comunità che dà diritto alle restituzioni, il controllo sistematico di ogni partita per quanto concerne le norme di qualità richiede un lavoro amministrativo sproporzionato rispetto ai quantitativi modesti di ortofrutticoli che normalmente formano oggetto di siffatte consegne specifiche; che, in determinate condizioni, questo controllo non è auspicabile e che sarebbe pertanto opportuno prevedere una deroga;

considerando che, per coerenza con le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione, del 29 luglio 1992, relativo ai controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3148/94<sup>(2)</sup>, siffatta deroga è accettabile per quantitativi inferiori o pari a 500 kg per prodotto;

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

1. I tassi della restituzione di cui all'articolo 26, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72 per i prodotti che beneficiano di restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli sono fissati contestualmente ai quantitativi per i quali possono essere rilasciati titoli con fissazione anticipata della restituzione.

Per le esportazioni senza fissazione anticipata della restituzione, la Commissione fissa dei quantitativi indicativi. Nel caso di queste esportazioni, anche i tassi di cui al primo comma hanno valore indicativo.

2. Le fissazioni di cui al paragrafo 1 vengono effettuate per periodo di assegnazione dei titoli.

3. In caso di necessità, i quantitativi di cui al paragrafo 1 possono essere riesaminati in funzione dell'andamento della produzione comunitaria e delle prospettive di esportazione.

#### Articolo 2

Gli Stati membri designano il (i) rispettivo(i) organismo(i) competente(i) per il rilascio dei titoli d'esportazione di cui all'articolo 26, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e ne informano la Commissione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. L 332 del 22. 12. 1994, pag. 28.

#### Articolo 3

1. I titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono chiesti dagli operatori agli organismi competenti degli Stati membri in vista della concessione di una restituzione al tasso vigente alla data di presentazione della domanda.

La domanda di titolo è accompagnata dalla costituzione di una cauzione d'importo pari alla metà di quello della restituzione vigente, per l'esportazione di cui trattasi, il giorno della domanda.

2. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87.

A richiesta dell'interessato, tale codice è sostituito da un altro dopo il rilascio del titolo, se il tasso della restituzione applicabile è lo stesso e se il codice corrisponde a un prodotto che si trova nella medesima categoria.

A norma dell'articolo 13 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3719/88, si intendono per categoria le classi di prodotti seguenti:

- pomodori del codice NC 0702 00;
- mandorle sgusciate del codice NC 0802 12;
- nocciole dei codici NC 0802 21 e 0802 22;
- noci comuni con guscio del codice NC 0802 31;
- arance del codice NC 0805 10;
- clementine dei codici NC 0805 20 11, 0805 20 21 e 0805 20 31;
- monreal e satsuma dei codici NC 0805 20 13, 0805 20 23 e 0805 20 33;
- mandarini e wilkings dei codici NC 0805 20 15, 0805 20 25 e 0805 20 35;
- tangerini dei codici NC 0805 20 17, 0805 20 27 e 0805 20 37;
- altri ibridi simili di agrumi dei codici NC 0805 20 19, 0805 20 29 e 0805 20 39;
- limoni dei codici NC 0805 30 20, 0805 30 e 805 30 40;
- limette del codice NC 0805 30 90;
- uve da tavola del codice NC 0805 10;
- mele del codice NC 0808 10;
- pesche e pesche noci del codice NC 0809 30.

3. Nella casella 22 è iscritta una delle seguenti menzioni:

- Restitución válida para ... (*cantidad por la que se haya expedido el certificado*) como máximo
- Restititionen omfatter højst ... (*den mængde, licensen er udstedt for*)
- Erstattung gültig für höchstens ... (*Menge, für die die Lizenz erteilt wurde*)

- Επιστροφή που ισχύει για ... (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο
- Refund valid for not more than ... (quantity for which licence issued)
- Restitution valable pour ... (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum
- Restituzione valida al massimo per ... (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)
- Restitutie voor ten hoogste ... (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)
- Restituição válida para ... (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo
- Vientituki voimassa enintään ... (määrä, jolle todistus on annettu) osalta
- Bidrag som gäller för högst ... (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas).

#### Articolo 4

1. La Commissione esamina, per ciascuna categoria di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, successivamente per ciascun giorno di presentazione delle domande, se i quantitativi totali chiesti in applicazione dell'articolo 3 superano il quantitativo di cui all'articolo 1,

- diminuito dei quantitativi per i quali, nel periodo di assegnazione in corso, sono stati rilasciati dei titoli con fissazione anticipata della restituzione, esclusi i titoli rilasciati per azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round,
- diminuito dei quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, secondo le informazioni di cui dispone la Commissione,
- maggiorato dei quantitativi di cui all'articolo 7, lettera c),
- maggiorato dei quantitativi che figurano sulle domande ritirate conformemente al paragrafo 4 del presente articolo,
- maggiorato dei quantitativi per i quali dei titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,
- maggiorato dei quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88.

In caso di superamento, la Commissione fissa una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti o decide di respingere le domande.

2. I titoli di esportazione sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda sempreché non siano state adottate entro tale termine misure specifiche contemplate al paragrafo 1.

3. La durata di validità dei titoli suddetti è di due mesi dalla data del rilascio.

Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi a mele destinate a Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, la validità decorre:

- dal 15 luglio dell'anno in corso, per i titoli rilasciati tra il 15 maggio e il 14 luglio;
  - dal giorno del rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo,
- e scade:
- due mesi dopo il rilascio, per i titoli rilasciati tra il 15 maggio e il 31 dicembre,
  - alla fine di febbraio, per i titoli rilasciati tra il 1° gennaio e la fine di febbraio.

L'indicazione delle date di cui sopra è riportata nella casella 22 del titolo con una delle seguenti menzioni:

- Certificado válido del (fecha de comienzo del período de validez) al (fecha final del período de validez)
- Licensen er gyldig fra (gyldighedsperiodens begyndelse) til (gyldighedsperiodens ophør)
- Lizenz gültig vom (Beginn der Gültigkeitsdauer) bis zum (Ende der Gültigkeitsdauer)
- Πιστοποιητικό που ισχύει από (ημερομηνία έναρξης ισχύος) έως (ημερομηνία λήξης ισχύος)
- Licence valid from (date of commencement of validity) to (date of end of validity)
- Certificat valable du (date de début de validité) au (date de fin de validité)
- Titolo valido dal (data di decorrenza della validità) al (data di scadenza della validità)
- Certificaat geldig van (datum van de eerste dag van de geldigheidsduur) tot en met (datum van de laatste dag van de geldigheidsduur)
- Certificado válido de (data de início da validade) a (data de termo da validade)
- Todistus voimassa (voimassaolon alkamispäivämäärä) (voimassaolon päättymispäivämäärä)
- Licens giltig från (datum för giltighetstidens början) till (datum då giltighetstiden slutar).

I titoli di cui al secondo comma non vengono rilasciati tra il 1° marzo e il 14 maggio. I titoli di esportazione relativi a mele aventi altre destinazioni la cui validità copre in parte il periodo compreso tra il 1° marzo e il 14 luglio non possono formare oggetto di una modifica di destinazione verso i paesi elencati nel secondo comma.

4. In caso di fissazione di una percentuale di riduzione conformemente alle disposizioni del paragrafo 1, le domande possono essere ritirate entro un termine di dieci giorni lavorativi successivi alla data di pubblicazione della percentuale in parola. Il ritiro è accompagnato dallo svincolo della cauzione. La cauzione è altresì svincolata per le domande respinte.

5. Il quantitativo esportato nell'ambito della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 non dà diritto al pagamento della restituzione.

#### Articolo 5

1. In deroga all'articolo 3 del presente regolamento e all'articolo 2 bis, primo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87, gli operatori possono chiedere agli organismi competenti degli Stati membri dei titoli senza fissazione anticipata della restituzione al fine di beneficiare di quest'ultima.

Tuttavia, per i titoli di esportazione relativi a mele destinate a Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia, Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica, la pertinente domanda è ricevibile soltanto tra il 15 luglio e la fine di febbraio dell'anno successivo.

2. Tale domanda va presentata non oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stata compilata la dichiarazione di esportazione dei prodotti e deve essere accompagnata da copia di detta dichiarazione. Quest'ultima deve contenere una delle menzioni seguenti:

- Exportación por la que se presentará una solicitud *a posteriori* de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución
- Udførsel, for hvilken der efterfølgende ansøges om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen
- Ausfuhr, für die nachträglich eine Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung beantragt wird
- Εξαγωγή για την οποία θα υποβληθεί αίτηση εκ των υστέρων για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής
- Export to be the subject of an *a posteriori* application for an export licence without advance fixing of the refund
- Exportation qui fera l'objet d'une demande *a posteriori* de certificat à l'exportation sans fixation à l'avance de la restitution
- Esportazione che formerà oggetto di una domanda *a posteriori* di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione
- Uitvoer waarvoor achteraf een uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie zal worden aangevraagd

- Exportação que será objecto de um pedido *a posteriori* de certificado de exportação sem prefixação da restituição
- Vienti, jota koskee sellainen vientitodistushakemus, joka jätetään jälkikäteen ja johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta
- Export som kräver en ansökan i efterhand om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget.

3. La domanda di titolo è accompagnata dalla costituzione di una cauzione il cui importo è pari al semiprodotto del quantitativo esportato per il tasso indicativo della restituzione vigente il giorno della domanda.

4. Le domande di titoli e i titoli stessi recano, nella casella 16, il codice del prodotto a 11 cifre della nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione di cui al regolamento (CEE) n. 3846/87 e, nella casella 22, una delle seguenti menzioni:

- Solicitud de certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) n. 1488/95
- Ansøgning om eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1488/95
- Antrag auf Erteilung einer Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1488/95
- Αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/95
- Application for export licence without advance fixing of the refund in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 1488/95
- Demande de certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution conforme à l'article 5 du règlement (CE) n° 1488/95
- Domanda di titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione, conforme all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1488/95
- Aanvraag om uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie overeenkomstig artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1488/95
- Pedido de certificado de exportação sem prefixação da restituição, nos termos do artigo 5º do Regulamento (CE) nº 1488/95
- Sellaista vientitodistusta koskeva hakemus, johon ei liity asetuksen N:o (EY) 1488/95 5 artiklan mukaisen vientituen ennakkovahvistusta
- Ansökan om exportlicens utan förutfastställelse av bidraget enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1488/95.

5. I titoli di esportazione sono rilasciati, per il periodo di assegnazione in corso, il decimo giorno lavorativo successivo alla fine di tale periodo. Nella casella 22 del titolo è riportata una delle menzioni seguenti, completata

con l'indicazione del tasso della restituzione eventualmente modificato conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma e del quantitativo, se del caso ridotto conformemente al coefficiente di riduzione di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma:

- Certificado de exportación sin fijación anticipada de la restitución por una cantidad de ... kilogramos de los productos que se indican en las casillas 17 y 18, a un tipo de ... ecus/tonelada
- Eksportlicens uden forudfastsættelse af restitutionen for en mængde på ... kg produkter, der findes i rubrik 17 og 18, til en sats på ... ECU/ton
- Ausfuhrlizenz ohne Vorausfestsetzung der Erstattung für eine Menge von ... kg der in den Feldern 17 und 18 genannten Erzeugnisse zum Satz von ... ECU/Tonne
- Πιστοποιητικό εξαγωγής χωρίς προκαθορισμό της επιστροφής για ποσότητα ... χιλιογράμμων των προϊόντων που αναγράφονται στις θέσεις 17 και 18, ύψους ... Ecu/τόνο
- Export licence without advance fixing of the refund for ... kilograms of products as listed in boxes 17 and 18, at a rate of ECU .../tonne
- Certificat d'exportation sans fixation à l'avance de la restitution pour une quantité de ... kilogrammes de produits figurant aux cases 17 et 18, au taux de ... écus/tonne
- Titolo di esportazione senza fissazione anticipata della restituzione per un quantitativo di ... kg dei prodotti indicati nelle caselle 17 e 18, al tasso di ... ECU/t
- Uitvoercertificaat zonder vaststelling vooraf van de restitutie voor ... kg van de in de vakken 17 en 18 genoemde produkten; de restitutie bedraagt ... ecu/ton
- Certificado de exportação sem prefixação da restituição, para uma quantidade de ... quilogramas de produtos indicados nas casas 17 e 18, à taxa de ... ecus/tonelada
- Vientitodistus, johon ei liity vientituen ennakkovahvistusta, ... kilogramman määrälle tuotteita, jotka on esitetty ruuduissa 17 ja 18, tuen määrä ... ecua/tonni
- Exportlicens utan förutfastställelse av bidraget för en kvantitet av ... kilo av de produkter som anges i fält 17 och 18, till ett belopp av ... ecu/ton.

Tuttavia, se il coefficiente di riduzione o il tasso della restituzione di cui all'articolo 6 sono pari a zero, le domande sono respinte e le cauzioni svincolate.

#### Articolo 6

1. Alla fine di ciascun periodo di assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1, la Commissione verifica per ciascun

prodotto, avvalendosi delle informazioni di cui dispone, se i quantitativi richiesti a norma dell'articolo 5 fuori dall'ambito dell'aiuto alimentare previsto dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, supera i quantitativi indicativi previsti a norma dell'articolo 1, ove del caso aumentati dei quantitativi non esauriti previsti per i titoli con fissazione anticipata della restituzione, diminuiti dei quantitativi previsti all'articolo 7, lettera b) e aumentati dei quantitativi previsti all'articolo 7, lettera c).

2. In caso di superamento, per queste operazioni la Commissione può ridurre il tasso della restituzione.

Inoltre, per rispettare i limiti annuali derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato, la Commissione può fissare un coefficiente di riduzione per i quantitativi richiesti.

#### Articolo 7

Alla fine di ciascun periodo di assegnazione dei titoli di cui all'articolo 1

- a) i quantitativi non esauriti di prodotti per i quali era stato previsto il rilascio di titoli con fissazione anticipata della restituzione vengono aggiunti ai quantitativi indicativi degli stessi prodotti previsti per lo stesso periodo;
- b) nel caso di cui all'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, i quantitativi che hanno formato oggetto del superamento sono detratti da quelli previsti per il periodo successivo;
- c) previa applicazione delle precedenti lettere a) e b), i quantitativi non esauriti dell'insieme dei prodotti vengono se del caso aggiunti a quelli previsti per il periodo successivo, proporzionalmente ai quantitativi e/o alle spese inizialmente fissate per ciascun prodotto, entro i limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato.

#### Articolo 8

Gli Stati membri trasmettono via telefax alla Commissione, conformemente al modello in allegato, il lunedì e il giovedì di ogni settimana e al più tardi alle ore 12 (ora di Bruxelles) una comunicazione nella quale figurano, ripartiti per giorno lavorativo, per singola categoria di prodotti e per ciascuna destinazione:

- i quantitativi per i quali sono stati chiesti dei titoli, con o senza fissazione anticipata della restituzione, ovvero, se del caso, la mancanza di domanda,
- i quantitativi per i quali sono state concesse restituzioni senza titolo in applicazione dell'articolo 2 bis, secondo comma del regolamento (CEE) n. 3665/87,

- i quantitativi per i quali le domande di titoli sono state ritirate nel caso contemplato all'articolo 4, paragrafo 4,
- i quantitativi per i quali i titoli sono stati rilasciati ma non utilizzati,
- i quantitativi non utilizzati nel quadro della tolleranza di cui all'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3719/88,

fino all'ultimo giorno lavorativo che precede la comunicazione.

I quantitativi in parola sono ripartiti a seconda che riguardano o no le azioni di aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

#### Articolo 9

1. Oltre alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 3665/87, il pagamento delle restituzioni è subordinato alla presentazione:

- per i prodotti per i quali è stata fissata una norma comune di qualità, del titolo di controllo previsto all'articolo 4, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2251/92,
- per i prodotti per i quali non è stata fissata una norma comune di qualità e sempreché siano applicabili prescrizioni nazionali relative alla qualità degli ortofrutticoli esportati nei paesi terzi, un documento rilasciato dagli organismi di controllo degli Stati membri dal quale risulta che, al momento del controllo, i prodotti rispondevano alle prescrizioni suddette.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

2. Tuttavia, per le consegne di ortofrutticoli di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 3665/87, sempreché questi ultimi riguardino quantitativi di peso pari o inferiore a 500 kg per categoria di prodotto, la presentazione

- del certificato di controllo di cui al paragrafo 1, primo trattino,
- o
- del documento rilasciato in applicazione del paragrafo 1, secondo trattino,

non è richiesta per il pagamento della restituzione relativa alle operazioni per le quali non si applica la procedura di cui all'articolo 38 del citato regolamento o del regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio<sup>(1)</sup>, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni alle esportazioni per i prodotti agricoli.

#### Articolo 10

Il regolamento (CEE) n. 497/70 della Commissione<sup>(2)</sup> è abrogato. Resta tuttavia d'applicazione con riguardo ai titoli che in base ad esso sono stati rilasciati anteriormente al 1° luglio 1995.

#### Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 8 si applica a decorrere dal 29 giugno 1995 e gli articoli 5, 6, 9 e 10 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 18. 3. 1970, pag. 15.





**REGOLAMENTO (CE) N. 1489/95 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1995

**che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 11,visto il regolamento (CE) n. 3290/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo agli adattamenti e alle misure transitorie necessarie nel settore dell'agricoltura per l'attuazione degli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round<sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 3,considerando che il regolamento (CE) n. 1488/95 della Commissione<sup>(4)</sup> ha fissato le modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nella misura necessaria per consentire un'esportazione di notevole entità sotto il profilo economico, la differenza tra i prezzi praticati sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo menzionato e i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione o delle prospettive di evoluzione, da un lato, dei prezzi degli ortofrutticoli sul mercato comunitario e delle disponibilità e, dall'altro, dei prezzi praticati nel commercio internazionale; che si deve altresì tener conto delle spese di cui alla lettera b) del citato paragrafo nonché dell'aspetto economico delle esportazioni considerate;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, le restituzioni devono essere fissate tenuto conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma dell'articolo 26, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi sul mercato comunitario sono stabiliti tenendo conto dei prezzi più favorevoli ai fini dell'esportazione; che i prezzi del mercato mondiale devono essere fissati tenuto conto dei corsi e dei prezzi di cui al secondo comma del citato paragrafo;

considerando che la situazione del commercio internazionale o le specifiche esigenze di taluni mercati possono esigere, per un determinato prodotto, la differenziazione della restituzione secondo la destinazione del prodotto stesso;

considerando che i pomodori, i limoni, le arance, le mele, le pesche e le pesche noci delle categorie Extra, I e II delle norme comuni di qualità, le uve da tavola delle categorie Extra e I, le mandorle sgusciate, le nocchie nonché le noci comuni con guscio possono attualmente essere oggetto di esportazioni di notevole entità sotto il profilo economico;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio<sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica per talune situazioni come quelle elencate in modo limitativo agli articoli 2, 4, 5 e 7; che è opportuno tenerne conto all'atto della fissazione delle restituzioni;considerando che i tassi rappresentativi di mercato definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(7)</sup>, sono utilizzati per convertire l'importo espresso in moneta dei paesi terzi e sono alla base della determinazione dei tassi di conversione agricoli delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione di tali conversioni sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95<sup>(9)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità sopra indicate alla situazione attuale del mercato o alle sue prospettive di evoluzione, e segnatamente ai corsi e prezzi degli ortofrutticoli nella Comunità e sul mercato internazionale, fa sì che le restituzioni vengano fissate conformemente agli allegati del presente regolamento;

considerando che, conformemente all'articolo 26, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è opportuno consentire che le risorse disponibili siano utilizzate con la massima efficacia, evitando discriminazioni tra gli operatori interessati; che a tal fine occorre far in modo che non risultino perturbati i flussi commerciali precedentemente determinati dal regime delle restituzioni; che per tali motivi e per il carattere stagionale delle esportazioni di ortofrutticoli è opportuno fissare dei contingenti per prodotto;

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.<sup>(3)</sup> GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.<sup>(4)</sup> Vedi pagina 68 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(5)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.<sup>(6)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.<sup>(7)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.<sup>(9)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

considerando che il comitato di gestione per gli ortofrutti-  
coli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal  
suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

#### *Articolo 1*

1. I tassi delle restituzioni all'esportazione e i quantita-  
tivi ammessi a beneficiare della restituzione nel settore  
degli ortofrutti-coli sono fissati, per quanto concerne i  
titoli con fissazione anticipata della restituzione e rilasciati  
tra il 1° luglio 1995 e il 30 giugno 1996, nell'allegato I del  
presente regolamento.

Nel caso delle esportazioni senza fissazione anticipata  
della restituzione, i tassi e i quantitativi indicativi sono  
fissati nell'allegato II del presente regolamento.

2. I titoli rilasciati per iniziative di aiuto alimentare, di  
cui all'articolo 14 bis del regolamento (CEE) n. 3719/88  
della Commissione<sup>(1)</sup>, che stabilisce le modalità comuni  
d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di  
esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti  
agricoli, non vengono imputati ai quantitativi ammessi a  
beneficiare della restituzione menzionati al paragrafo 1.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della  
pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità  
europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile  
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

**ALLEGATO I**

**TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI CON FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE**

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (1)	Tasso di destinazione (2) (in ECU/t netta)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)																	
				1995						1996											
				luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno						
Pomodori	0702 00 15 100	F	50,8	2 786	3 758	3 297	1 664	7 886	1 5407												
	0702 00 20 100																				
	0702 00 25 100																				
	0702 00 30 100																				
	0702 00 35 100																				
	0702 00 40 100																				
	0702 00 45 100																				
0702 00 50 100																					
Mandorle sgusciate	0802 12 90 000	F	109,3	122	304	336	161	371	494												
Nocciole con guscio	0802 21 00 000	F	127,7	25	205	87	12	11	15												
Nocciole sgusciate	0802 22 00 000	F	246,3	447	908	1 766	860	694	779												
Noci comuni con guscio	0802 31 00 000	F	158,3	2	84	241	16	7	2												
Arance	0805 10 01 200	A C	124,3	1 138	633	30 594	66 505	98 566	21 871												
	0805 10 05 200																				
	0805 10 09 200																				
	0805 10 11 200																				
	0805 10 15 200																				
	0805 10 19 200																				
	0805 10 21 200																				
	0805 10 25 200																				
	0805 10 29 200																				
	0805 10 32 200																				
	0805 10 34 200																				
	0805 10 36 200																				
	0805 10 42 200																				
	0805 10 44 200																				
0805 10 46 200																					
0805 10 51 200																					
0805 10 55 200																					
0805 10 59 200																					
0805 10 61 200																					
0805 10 65 200																					
0805 10 69 200																					
Limoni	0805 30 20 100	F	152,5	8 370	2 077	10 100	11 885	20 868	20 388												
	0805 30 30 100																				
	0805 30 40 100																				

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (*)	Tasso di destinazione (%) (in ECU/t netta)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)												
				1995					1996							
				luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	
Uve da tavola	0806 10 21 200	F	54,7	5 637	20 823	7 934	441							13		
	0806 10 29 200															
	0806 10 30 200															
	0806 10 40 200															
	0806 10 50 200															
	0806 10 61 200															
Mele	0808 10 51 910	A B D	90,4	2 517	7 260	8 538	8 860							7 882		
	0808 10 53 910															
	0808 10 59 910															
	0808 10 61 910															
	0808 10 63 910															
	0808 10 69 910															
	0808 10 71 910															
	0808 10 73 910															
	0808 10 79 910															
	0808 10 92 910															
Pesche e peschenoci	0809 30 11 100	E	56,5	4 571	2 609									766		
	0809 30 19 100															
	0809 30 21 100															
	0809 30 29 100															
	0809 30 31 100															
	0809 30 39 100															
	0809 30 41 100															
	0809 30 49 100															
	0809 30 51 100															
	0809 30 59 100															

(\*) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

A: Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachistan, Kirghizistan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia e Malta;

B: Fer Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia;

C: Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca;

D: Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica;

E: Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera;

F: Tutte le destinazioni.

(\*) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

**ALLEGATO II**  
**TASSI E QUANTITATIVI PREVISTI PER L'ATTRIBUZIONE DEI TITOLI SENZA FISSAZIONE ANTICIPATA DELLA RESTITUZIONE**

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (*)	Tasso di destinazione (2) (in ECU/t netta)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)																	
				1995						1996											
				luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno						
Pomodori	0702.00.15.100	F	50,8	2 786	3 758	3 297	1 664	7 886	1 5407												
	0702.00.20.100																				
	0702.00.25.100																				
	0702.00.30.100																				
	0702.00.35.100																				
	0702.00.40.100																				
	0702.00.45.100																				
0702.00.50.100																					
Mandorle sgusciate	0802.12.90.000	F	109,3	122	304	336	161	371	494												
Nocciole con guscio	0802.21.00.000	F	127,7	25	205	87	12	11	15												
Nocciole sgusciate	0802.22.00.000	F	246,3	447	908	1 766	860	694	779												
Noci comuni con guscio	0802.31.00.000	F	158,3	2	84	241	16	7	2												
Arance	0805.10.01.200	A C	124,3	1 138	633	30 594	66 505	98 566	21 871												
	0805.10.05.200																				
	0805.10.09.200																				
	0805.10.11.200																				
	0805.10.15.200																				
	0805.10.19.200																				
	0805.10.21.200																				
	0805.10.25.200																				
	0805.10.29.200																				
	0805.10.32.200																				
	0805.10.34.200																				
	0805.10.36.200																				
	0805.10.42.200																				
	0805.10.44.200																				
	0805.10.46.200																				
0805.10.51.200																					
0805.10.55.200																					
0805.10.59.200																					
0805.10.61.200																					
0805.10.65.200																					
0805.10.69.200																					
Limoni	0805.30.20.100	F	152,5	8 370	2 077	10 100	11 885	20 868	20 388												
	0805.30.30.100																				
	0805.30.40.100																				

Prodotto	Codice prodotto	Codice destinazione (*)	Tasso di destinazione (%) (in ECU/t netta)	Quantitativi previsti per periodo di rilascio dei titoli (in tonnellate)												
				1995						1996						
				luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	
Uve da tavola	0806 10 21 200	F	54,7	5 637	20 823	7 934	441							13		
	0806 10 29 200															
	0806 10 30 200															
	0806 10 40 200															
	0806 10 50 200															
	0806 10 61 200															
Mele	0808 10 51 910	A B D	90,4	2 517	7 260	8 538	8 860	10 191						7 882		
	0808 10 53 910															
	0808 10 59 910															
	0808 10 61 910															
	0808 10 63 910															
	0808 10 69 910															
	0808 10 71 910															
	0808 10 73 910															
	0808 10 79 910															
	0808 10 92 910															
	0808 10 94 910															
	0808 10 98 910															
Pesche e peschenoci	0809 30 11 100	E	56,5	4 571	2 609									766		
	0809 30 19 100															
	0809 30 21 100															
	0809 30 29 100															
	0809 30 31 100															
	0809 30 39 100															
	0809 30 41 100															
	0809 30 49 100															
	0809 30 51 100															
0809 30 59 100																

(\*) I codici delle destinazioni sono definiti come segue:

- A : Norvegia, Islanda, Groenlandia, Polonia, Ungheria, Romania, Bulgaria, Albania, Estonia, Lettonia, Lituania, Armenia, Azerbaigian, Belarus, Georgia, Kazachistan, Kirghizstan, Moldova, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Ucraina, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Slovenia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia e Malta ;  
 B : Fær Øer, paesi e territori d'Africa escluso il Sudafrica, paesi della penisola arabica [Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Oman, Emirati Arabi Uniti (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm Al Qaiwain, Ras Al Kaimah e Fujairah), Kuwait e Yemen], Siria, Iran, Giordania, Bolivia, Brasile, Venezuela, Perù, Panama, Ecuador e Colombia ;  
 C : Svizzera, Repubblica ceca, Repubblica slovacca ;  
 D : Hong-Kong, Singapore, Malaysia, Indonesia, Tailandia e Taiwan, Papua Nuova Guinea, Laos, Cambogia, Vietnam, Uruguay, Paraguay, Argentina, Messico e Costa Rica ;  
 E : Tutte le destinazioni diverse dalla Svizzera ;  
 F : Tutte le destinazioni.

(\*) Le restituzioni all'esportazione verso la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse solo alle condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 990/93.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1490/95 DELLA COMMISSIONE**

del 28 giugno 1995

**recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante alle modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1363/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato ;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.



## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1995, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

*(ecu/100 kg)*

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione
0702 00 35	052	49,3
	060	80,2
	066	41,7
	068	32,4
	204	50,9
	212	117,9
	624	75,0
	999	63,9
0707 00 25	052	50,1
	053	166,9
	060	39,2
	066	53,8
	068	60,4
	204	49,1
	624	207,3
	999	89,5
0709 90 77	052	55,4
	204	77,5
	624	196,3
	999	109,7
0805 30 30	388	69,6
	528	47,3
	600	54,7
	624	78,0
	999	62,4
0809 10 30	052	133,4
	064	133,6
	999	133,5
0809 20 41, 0809 20 49	052	185,3
	064	159,2
	068	266,3
	400	220,8
	624	282,4
	676	166,2
	999	213,4
	999	213,4
0809 30 31, 0809 30 39	220	121,8
	624	106,8
	999	114,3
0809 40 20	624	262,7
	999	262,7

(\*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 3079/94 della Commissione (GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 17). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1491/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1995**

**che stabilisce in quale misura possano essere accettate le domande di titoli di prefissazione della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore del pollame presentate il 26 e 27 giugno 1995**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CE) n. 437/95 della Commissione, del 28 febbraio 1995, recante modalità di applicazione della concessione di una restituzione speciale all'esportazione in taluni paesi terzi nel settore del pollame<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che le restituzioni per i prodotti del settore del pollame sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1373/95 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che il regolamento (CE) n. 437/95 prescrive l'obbligo della prefissazione della restituzione, a fini di controllo;

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 437/95 si può decidere di rifiutare l'introduzione dei titoli di prefissazione e di ridurre i quantitativi richiesti qualora il quantitativo complessivo superi le 40 000 t; che i quantitativi per i quali sono stati chiesti

titoli di prefissazione sono tali che le domande possono essere integralmente soddisfatte,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ogni domanda di titolo di prefissazione della restituzione per i prodotti di cui ai codici NC 0207 21 10 900, 0207 21 90 190, 0207 41 11 900, 0207 41 71 190, 0207 42 51 000, 0207 42 59 000 e 0207 42 10 990 di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1373/95, le cui esportazioni dovrebbero essere effettuate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 437/95, presentate il 26 e 27 giugno 1995, è soddisfatta integralmente.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 30.

<sup>(2)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 133 del 17. 6. 1995, pag. 36.

## REGOLAMENTO (CE) N. 1492/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1995

che fissa i tassi di conversione agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2 e l'articolo 12,

considerando che i tassi di conversione agricoli sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1417/95 della Commissione <sup>(3)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3813/92, il tasso di conversione agricolo di una moneta è modificato, a meno che non entrino in gioco periodi di conferma, quando il divario monetario con il tasso rappresentativo di mercato supera determinati livelli;

considerando che attualmente alcuni divari monetari superano 4 punti e hanno superato 5 punti varie volte dal mese di febbraio; che tale situazione si conferma per il marco tedesco, lo scellino austriaco e il fiorino olandese e crea incertezze per i mercati, nonché rischi di distorsione dei flussi commerciali;

considerando che, stando così le cose, è opportuno ridurre alcuni dei divari constatati rispetto ai tassi rappresentativi di mercato, stabiliti in funzione del periodo di riferimento dal 24 maggio al 23 giugno 1995, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 1995, data di inizio di varie campagne di commercializzazione; che, di conseguenza, è opportuno fissare nuovi tassi di conversione agricoli in base ad una riduzione della metà del divario monetario per il marco tedesco, lo scellino austriaco e il fiorino olandese,

considerando che, per le suddette monete, è necessario sospendere l'applicazione delle disposizioni relative alla prefissazione dei tassi di conversione agricoli che potrebbe avere luogo anteriormente al 1° luglio 1995, onde evitare difficoltà per i mercati; che, tuttavia, non si giustifica l'applicazione del disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 30 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 <sup>(5)</sup>;

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, un tasso di conver-

sione agricolo fissato in anticipo deve essere adattato qualora il divario con il tasso di conversione in vigore al momento in cui si verifica il tasso generatore dell'importo considerato supera quattro punti; che, in tal caso, il tasso di conversione agricolo prefissato viene avvicinato al tasso vigente fisso ad ottenere un divario di quattro punti con questo tasso; che è opportuno precisare il tasso che sostituisce il tasso di conversione agricolo prefissato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei competenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Sono fissati i tassi di conversione agricoli riportati nell'allegato I.

*Articolo 2*

1. Per le domande presentate dal 29 al 30 giugno 1995, è sospesa la fissazione anticipata del tasso di conversione agricolo per il marco tedesco, lo scellino austriaco e il fiorino olandese.

2. Il disposto dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1068/93 non si applica ai tassi di conversione agricoli modificati dal presente regolamento.

*Articolo 3*

Nel caso di cui all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1068/93, il tasso di conversione agricolo prefissato è sostituito dal tasso dell'ecu della moneta considerata, indicato nell'allegato II:

- tabella A, se il tasso dell'ecu è maggiore del tasso prefissato,
- oppure
- tabella B, se il tasso dell'ecu è inferiore al tasso prefissato.

*Articolo 4*

Il regolamento (CE) n. 1417/95 è abrogato.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Tuttavia, gli articoli 1 e 3 si applicano a decorrere dal 1° luglio 1995.

<sup>(1)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(5)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

ALLEGATO I

Tassi di conversione agricoli

1 ECU =	39,5239	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,74166	corone danesi
	1,90616	marchi tedeschi
	302,837	dracme greche
	198,202	scudi portoghesi
	6,61023	franchi francesi
	5,88000	marchi finlandesi
	2,14021	fiorini olandesi
	0,829498	sterline irlandese
	2 311,19	lire italiane
	13,4084	scellini austriaci
	170,165	pesete spagnole
	9,91834	corone svedesi
	0,840997	sterline inglesi

ALLEGATO II

Tassi di conversione agricoli prefissati e ritoccati

Tabella A			Tabella B		
1 ECU =	38,0600	franchi belgi e franchi lussemburghesi	1 ECU =	41,2317	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,44390	corone danesi		8,06423	corone danesi
	1,83285	marchi tedeschi		1,98558	marchi tedeschi
	291,189	dracme greche		315,455	dracme greche
	190,579	scudi portoghesi		206,460	scudi portoghesi
	6,35599	franchi francesi		6,88566	franchi francesi
	5,65385	marchi finlandesi		6,12500	marchi finlandesi
	2,05789	fiorini olandesi		2,22939	fiorini olandesi
	0,797594	sterline irlandesi		0,864060	sterline irlandesi
	2 222,30	lire italiane		2 407,49	lire italiane
	12,8927	scellini austriaci		13,9671	scellini austriaci
	163,620	pesete spagnole		177,255	pesete spagnole
	9,53687	corone svedesi		10,3316	corone svedesi
	0,808651	sterline inglesi		0,876039	sterline inglesi

**REGOLAMENTO (CE) N. 1493/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1995**  
**che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, prima frase,

considerando che, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi;

considerando che le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con i regolamenti (CEE) n. 1650/86 e (CEE) n. 616/72 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 <sup>(4)</sup>;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, del regolamento (CEE) n. 1650/86 la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva; che, tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo; che l'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato;

considerando che, in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1650/86, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara; che la gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorquando la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario;

considerando che, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo del regolamento (CEE) n. 1650/86, la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che, in caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato;

considerando che i tassi rappresentativi di mercato, definiti all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(6)</sup>, sono utilizzati per convertire gli importi espressi nelle monete dei paesi terzi e servono come base per la fissazione del tasso di conversione agricolo delle monete degli Stati membri; che le modalità di applicazione e di determinazione delle suddette conversioni sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1053/95 <sup>(8)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(9)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 <sup>(10)</sup>, ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 78 del 31. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 348 del 30. 12. 1977, pag. 53.

<sup>(5)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

<sup>(8)</sup> GU n. L 107 del 12. 5. 1995, pag. 4.

<sup>(9)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(10)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del regolamento n. 136/66/CEE, sono fissate agli importi di cui in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva**

<i>(ECU/100 kg)</i>	
Codice prodotto	Ammontare delle restituzioni <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>
1509 10 90 100	42,00
1509 10 90 900	0,00
1509 90 00 100	50,50
1509 90 00 900	0,00
1510 00 90 100	9,50
1510 00 90 900	0,00

<sup>(1)</sup> Per le destinazioni di cui all'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (versione modificata), e per le esportazioni verso i paesi terzi.

<sup>(2)</sup> Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

**NB:** I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (versione modificata).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1494/95 DELLA COMMISSIONE****del 28 giugno 1995****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia,

visto il regolamento (CEE) n. 1650/86 del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio di oliva <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 2517/94 della Commissione <sup>(3)</sup> è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che il regolamento (CEE) n. 990/93 del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1380/95 <sup>(5)</sup> ha vietato gli scambi tra la Comunità europea e la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro); che tale divieto non si applica in taluni casi, precisati negli articoli 2, 4, 5 e 7 di tale regolamento; che è opportuno tenerne conto nella fissazione delle restituzioni;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2517/94 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato

dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collochino a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 giugno 1995.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

<sup>(2)</sup> GU n. L 145 del 30. 5. 1986, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 268 del 19. 10. 1994, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 102 del 28. 4. 1993, pag. 14.

<sup>(5)</sup> GU n. L 138 del 21. 6. 1995, pag. 1.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la quattordicesima gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 2517/94

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione (*)
1509 10 90 100	45,35
1509 10 90 900	—
1509 90 00 100	54,10
1509 90 00 900	—
1510 00 90 100	11,80
1510 00 90 900	—

(\*) Le restituzioni all'esportazione nella Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) possono essere concesse soltanto se sono rispettate le condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 990/93 modificato.

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.



**REGOLAMENTO (CE) N. 1495/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1995**  
**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 10, paragrafo 5 e l'articolo 11, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(3)</sup>,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 502/95 della Commissione<sup>(4)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il

calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 502/95 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(2)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 50 del 7. 3. 1995, pag. 15.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Paesi terzi (*)
0709 90 60	109,20 (?) (?)
0712 90 19	109,20 (?) (?)
1001 10 00	47,20 (1) (?) (11)
1001 90 91	81,06
1001 90 99	81,06 (?) (11)
1002 00 00	122,71 (?)
1003 00 10	106,02
1003 00 90	106,02 (?)
1004 00 00	105,17
1005 10 90	109,20 (?) (?)
1005 90 00	109,20 (?) (?)
1007 00 90	111,24 (?)
1008 10 00	60,58 (?)
1008 20 00	65,17 (4) (?)
1008 30 00	0 (?)
1008 90 10	(7)
1008 90 90	0
1101 00 11	161,56 (?)
1101 00 15	161,56 (?)
1101 00 90	161,56 (?)
1102 10 00	217,38
1103 11 10	116,49
1103 11 90	189,15
1107 10 11	157,43
1107 10 19	120,95
1107 10 91	201,86 (10)
1107 10 99	154,15 (?)
1107 20 00	177,47 (10)

- (1) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.
- (2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (3) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 2,186 ECU/t.
- (4) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90.
- (5) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,7245 ECU/t.
- (6) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1902/92 (GU n. L 192 dell'11. 7. 1992, pag. 3), e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22), modificato dal regolamento (CEE) n. 560/91 (GU n. L 62 dell'8. 3. 1991, pag. 26).
- (7) All'importazione del prodotto del codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (8) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE.
- (9) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi conclusi tra la Polonia e l'Ungheria, e la Comunità e nell'ambito degli accordi intermedi tra la Repubblica ceca, la Repubblica slovacca, la Bulgaria e la Romania, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nei regolamenti (CE) n. 121/94 modificato o (CE) n. 335/94 modificato, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato dei suddetti regolamenti.
- (10) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 del Consiglio questo prelievo è diminuito di 6,569 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (11) Il prelievo per i prodotti di questi codici, importati nell'ambito del regolamento (CE) n. 774/94, è limitato alle condizioni previste da detto regolamento.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1496/95 DELLA COMMISSIONE**  
**del 28 giugno 1995**  
**che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/95<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1957/94 della Commissione<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/95<sup>(6)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 1957/94 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel corso del periodo di riferimento del 27 giugno 1995 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1995.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 110 del 17. 5. 1995, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU n. L 198 del 30. 7. 1994, pag. 88.

<sup>(6)</sup> GU n. L 143 del 27. 6. 1995, pag. 57.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1995, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

(ECU / 100 kg)

Codice NC	Importo del prelievo <sup>(1)</sup>
1701 11 10	37,77 <sup>(1)</sup>
1701 11 90	37,77 <sup>(1)</sup>
1701 12 10	37,77 <sup>(1)</sup>
1701 12 90	37,77 <sup>(1)</sup>
1701 91 00	41,92
1701 99 10	41,92
1701 99 90	41,92 <sup>(2)</sup>

(<sup>1</sup>) L'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 o 3 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1428/78 (GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 34).

(<sup>2</sup>) Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

(<sup>3</sup>) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievi all'importazione in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1991.